

Senato della Repubblica
 XIX
Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 766

Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

19/05/2025 - 14:33

Indice

1. DDL S. 766 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 766.	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	11
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120(ant.) del 31/01/2024	12
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122(ant.) del 07/02/2024	17
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140(pom.) del 03/04/2024	20
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 142(pom.) del 09/04/2024	24
1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146(ant.) del 17/04/2024	35
1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 151(ant.) dell'08/05/2024	40
1.3.2.1.7. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 113(pom.) dell'11/06/2024	43
1.3.2.1.8. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 116(pom.) del 18/06/2024	44
1.3.2.1.9. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 119(ant.) del 27/06/2024	45
1.3.2.1.10. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144(pom.) del 19/11/2024	46
1.3.2.1.11. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146(pom.) del 26/11/2024	47
1.3.2.1.12. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 155(ant.) del 16/01/2025	48
1.3.2.1.13. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158(pom.) del 28/01/2025	49
1.3.2.1.14. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 159(pom.) del 04/02/2025	50
1.3.2.1.15. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161(pom.) dell'11/02/2025	51
1.3.2.1.16. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229(pom.) dell'11/02/2025	52
1.3.2.1.17. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 230(ant.) del 12/02/2025	59
1.3.2.1.18. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235(pom.) del 25/02/2025	61
1.3.2.1.19. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 238(ant.) del 05/03/2025	65
1.3.2.1.20. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244(pom.) del 19/03/2025	67
1.3.2.1.21. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 256(ant.) del 23/04/2025	71
1.3.2.1.22. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258(pom.) del 29/04/2025	74
1.3.2.1.23. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 261(ant.) del 07/05/2025	77
1.4. Trattazione in consultiva	79
1.4.1. Sedute	80

1.4.2. Resoconti sommari	81
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	82
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 86(pom., Sottocomm. pareri) dell'11/03/2025	83
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	86
1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 248(pom.) del 02/04/2025 .87	
1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 250(ant.) del 09/04/2025 . .93	
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	104
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 362(pom.) del 18/03/2025	105

1. DDL S. 766 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 766

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 766

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **LOPREIATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2023

Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

Onorevoli Colleghi. - Il presente disegno di legge, recante modifiche al codice di procedura civile ed alle relative disposizioni di attuazione, si colloca in uno scenario normativo profondamente mutato a seguito della cosiddetta « Riforma Cartabia », attuata con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

Esso nasce con l'obiettivo di rimuovere alcune disfunzionalità e criticità che sono emerse ad un attento esame delle risultanze del nuovo codice di rito, nonché a seguito di recenti pronunce della Suprema Corte di cassazione a sezioni unite, che hanno messo in evidenza la necessità di incidere ulteriormente su alcune norme, che sono da ritenere definitivamente superate in quanto legate ad un'idea puramente cartacea della produzione e della circolazione degli atti e delle informazioni del processo, in un quadro ormai proiettato verso una sempre maggiore e più efficiente digitalizzazione.

Con l'articolo 1, lettera *a*), si propone l'abrogazione dell'articolo 169 del codice di procedura civile, che prevede la facoltà di ciascuna parte di richiedere al giudice l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo di parte. A tale previsione si collega anche la norma contenuta nell'articolo 2, lettera *b*), con la quale è abrogato l'articolo 77 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, norma che detta le modalità della presentazione dell'istanza di ritiro del fascicolo e di emissione del provvedimento del giudice. Tali abrogazioni appaiono necessarie alla luce dei principi dettati dalla Corte di cassazione a sezioni unite con sentenza n. 4835 del 16 febbraio 2023, la quale prende atto del mutato quadro dettato dalla vigenza del processo civile telematico, della conseguente impossibilità per le parti di ritirare un non più esistente « fascicolo di parte » cartaceo. Al contrario, il principio di « non dispersione (o di acquisizione) della prova » impone al giudice d'appello, conformemente al principio dettato dalle sezioni unite, di tener conto di tutti i documenti a sua disposizione in quanto versati nel fascicolo informatico e, pertanto, non suscettibili di ritiro. Si segnala che analogo principio era stato affermato dalla Suprema corte anche per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e con riferimento al fascicolo della fase monitoria (ordinanza n. 21626/2019). È infatti evidente che un fascicolo creato in formato digitale e custodito nei sistemi informatici ministeriali non può essere giammai « ritirato » (nel significato di essere prelevato e sottratto alla disponibilità del giudice e alla consultazione delle altre parti del processo), per essere successivamente (ed eventualmente) nuovamente depositato, sia nel medesimo grado di giudizio che nei gradi successivi. Appare peraltro conforme al buon senso, oltre che ai principi generali dettati dalla Carta costituzionale che, una volta acquisita al processo, la prova resti nella disponibilità di tutte le parti e del giudice anche nei successivi gradi, così come accade nel processo amministrativo ed in quello tributario, ove la facoltà di ritiro del fascicolo non è stata mai prevista.

Nello stesso solco si inserisce la proposta di modifica dell'articolo 320 del codice di procedura civile, contenuta nell'articolo 1, lettera *c*), del presente disegno di legge. La modifica si rende necessaria in quanto, a far data dal 30 giugno 2023, è in vigore l'obbligo di deposito telematico anche dinanzi al giudice di pace. Da quel momento la facoltà di ritiro del fascicolo di parte non sarà più possibile, salvo

il caso della domanda introdotta a verbale dalla parte non assistita dal difensore, *ex* articolo 316, secondo comma, del codice di procedura civile.

Con l'articolo 1, lettera *d*), si propone la modifica dell'articolo 371 del codice di procedura civile, la cui attuale formulazione rende totalmente incerta la data di decorrenza del termine per il deposito del controricorso in risposta al controricorso contenente il ricorso incidentale. Giova ricordare che, ai sensi dell'articolo 370 del codice di procedura civile di nuovo conio, il controricorso, ancorché contenente il ricorso incidentale, non dev'essere più notificato al ricorrente principale, dovendo essere meramente depositato nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale. Il ricorrente principale che intenda quindi contraddire al ricorso incidentale non sarà in grado di conoscere - a meno che non acceda quotidianamente al fascicolo informatico della Corte di cassazione per sincerarsene - in quale data il ricorso incidentale sia stato depositato. In ipotesi, ciò potrebbe accadere in uno qualunque dei giorni intercorrenti da quello successivo alla notifica del ricorso. Appare conforme a logica, quindi, la previsione che il controricorso in risposta al ricorso incidentale debba essere depositato nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale.

Con l'articolo 1, lettera *b*), si propone una duplice modifica del sub-procedimento di correzione d'errore materiale, previsto dall'articolo 288 del codice di procedura civile. Si tratta di uno strumento volto a correggere gli errori materiali (cioè, immediatamente riconoscibili dal testo del provvedimento del giudice o dagli atti del processo) che, soprattutto con l'utilizzo degli strumenti informatici, sono molto più frequenti nella quotidianità giudiziaria. La norma proposta mira ad introdurre nel procedimento una sorta di contraddittorio eventuale, con alleggerimento degli oneri di notifica a carico della parte che subisce incolpevolmente l'onere della proposizione dell'istanza. Una volta depositata l'istanza, questa viene notificata a cura della cancelleria alle (sole) altre parti costituite, mentre l'onere di notifica a cura di parte è conservato solo nel caso di deposito ultra-annuale dell'istanza, laddove le notifiche vanno eseguite alle altre parti personalmente. Le altre parti hanno la facoltà di opporsi alla correzione, depositando memorie entro un brevissimo termine dalla notificazione e, all'esito, il giudice provvede *de plano*. I benefici che ne derivano, anche in termini di durata dei procedimenti, sono più che evidenti, considerato che, in media, un procedimento di correzione dura attualmente anche svariati mesi.

Con l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), si propone la modifica dell'articolo 46, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Tale norma, introdotta dalla cosiddetta « riforma Cartabia », ha formato oggetto di discussioni più per il contenuto della bozza del relativo decreto attuativo che per la sua previsione, che è nel concreto davvero incomprensibile. La norma in questione, così com'è formulata e per quanto sia aderente alla previsione contenuta nella legge delega - che imponeva che negli atti del processo fosse « assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo » - rischia, se attuata alla lettera, di mettere a repentaglio l'intera struttura del processo civile telematico. Essa richiama infatti alla mente i « moduli deposito » già in uso nel processo amministrativo telematico ove, appunto, le informazioni da trasferire nei registri del processo, diversamente che nel processo civile telematico, sono contenute in un documento in formato PDF nel quale è « incorporato » una sorta di documento XML (per l'esattezza XFA, che sta per XML Forms Architecture). La pedissequa esecuzione della delega *in parte qua* avrebbe significato l'abiura del collaudato standard XML che da anni costituisce l'ossatura del processo civile telematico e che vede, come noto, ciascun atto e provvedimento accompagnarsi ad un documento (il *datiatto.xml*) che contiene, appunto, le informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri di cancelleria. Evidentemente consapevole di ciò, il legislatore delegato ha tradotto la previsione di cui sopra nell'articolo 46, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, ove si legge che « Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo ». E, però, con tale disposizione, il decreto legislativo è andato forse ben oltre le intenzioni. Posto infatti che gli schemi-atto (vale a dire, le specifiche tecniche relative al processo civile telematico) sono regolate da provvedimenti del direttore generale dei servizi informativi automatizzati

del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011, sentiti il parere dell'AgID e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali; e posto altresì che « schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo » non possono essere altro che gli schemi xsd rilasciati dalla Direzione generale dei servizi informativi automatizzati, costituenti una sorta di « modello » per la creazione dei documenti contenenti le informazioni strutturate di cui all'articolo 11 del citato decreto ministeriale n. 44 del 2011, se ne ricava che la norma in questione aggiunge al parere dell'AgID ed a quello (eventuale) del Garante *Privacy* anche quelli del Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, con ciò contraddicendo anche il dettato dell'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2009, da cui ha preso vita e prende tuttora vita il processo civile telematico. La proposta di modifica riconduce la portata della norma alla sua funzione, vale a dire quella di assicurare, attraverso i modelli in parola, l'osservanza del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali. Con l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si riporta a sistema l'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, probabilmente sfuggito al legislatore delegato nell'ambito dell'attuazione della legge delega n. 206 del 2021. Sia l'articolo 137 del codice di procedura civile, che la legge n. 53 del 1994 considerano infatti l'avvocato soggetto abilitato alle notifiche nell'ambito del processo civile.

Con l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), infine, si mira a rendere operativo a tutti gli effetti il principio di non discriminazione dei documenti, sancito dall'articolo 46 del regolamento eIDAS (regolamento (UE) n. 910/2014). Tale modifica va infatti vista nell'ottica di una digitalizzazione più completa del processo civile. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, vige il principio di specialità delle norme sui processi telematici rispetto a quelle generali dettate dal medesimo codice dell'amministrazione digitale.

Ora, in virtù di tale principio, il legislatore « tecnico » ha dettato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2009, le regole tecniche per il processo civile telematico che sono quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011. Ivi, all'articolo 34, è previsto il potere, in capo al direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, di dettare le « specifiche tecniche » per il processo civile e penale telematico.

Nell'ambito di queste ultime, sono previste forti limitazioni circa i formati dei documenti informatici depositabili nei fascicoli del processo civile telematico, il che crea un forte iato rispetto alla normativa dell'Unione europea, e segnatamente rispetto all'articolo 46 del regolamento eIDAS, secondo il quale a nessun documento informatico può essere negata efficacia giuridica o valore di prova per il solo fatto della sua immaterialità. Tra i documenti informatici che tecnicamente non sono suscettibili di deposito vi sono, in particolare, i documenti audio e video: negare a tali categorie di documenti il valore di prova costituisce un controsenso che la modifica normativa qui proposta mira ad eliminare.

Oltre ai documenti audio e video, la norma fa riferimento a tutti i formati previsti dalle Linee guida dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del citato codice dell'amministrazione digitale, nella prospettiva di un'armonizzazione delle regole tecniche valide per il processo civile telematico e di quelle valide ai sensi della normativa generale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 169 è abrogato;

b) all'articolo 288:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Negli altri casi, la parte richiedente deposita l'istanza di correzione, che è notificata a cura della cancelleria alle altre parti costituite. Le altre parti possono opporsi alla correzione mediante memoria motivata da depositare nei cinque giorni successivi alla notifica. Alla scadenza di detto termine, il

giudice provvede con ordinanza che è inserita nel fascicolo informatico »;

2) al terzo comma, le parole: « il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente » sono sostituite dalle seguenti: « il ricorso è notificato alle altre parti personalmente e successivamente depositato con la prova dell'avvenuta notificazione »;

c) all'articolo 320, quarto comma, sono premesse le seguenti parole: « Nel caso previsto dall'articolo 316, secondo comma »;

d) all'articolo 371, quarto comma, le parole: « a norma dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « da depositare nel termine di quaranta giorni decorrente dalla data di deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale ».

Art. 2.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto i modelli degli atti giudiziari, con la strutturazione di apposite sezioni per l'inserimento delle informazioni di cui agli articoli 163, terzo comma, 167, 189, primo comma, numeri 1), 2) e 3), 281, 303, secondo comma, 342, primo comma, 366, primo comma, 414, 416, secondo e terzo comma, 473-bis.12 e 473-bis.13 del codice, ai fini dell'osservanza dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 121 del codice »;

b) l'articolo 77 è abrogato;

c) all'articolo 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo le parole: « L'ufficiale giudiziario » sono inserite le seguenti: « o l'avvocato »;

2) al secondo comma, le parole: « sull'originale della sentenza » sono sostituite dalle seguenti: « nel fascicolo informatico »;

d) all'articolo 196-*quater* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le regole tecniche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, e le relative specifiche tecniche in modo da assicurare la piena operatività del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, consentendo in particolare il deposito di documenti informatici contenenti riproduzioni audio e video e negli altri formati previsti dalle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma precedente ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57199

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120(ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024
120^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (Fdl), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Con riguardo ai profili di interesse della Commissione giustizia segnala gli articoli 1 e 4, entrambi riguardanti la procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria, prevista per le grandi imprese commerciali insolventi e diretta a conservare il patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, in materia di accesso all'amministrazione straordinaria da parte di società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali. La modifica introdotta dal decreto-legge consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento). La relazione illustrativa al provvedimento precisa che la modifica, che abilita qualsiasi socio, non solo pubblico ma anche privato, intende favorire la risoluzione dei conflitti endosocietari in ordine a decisioni che riguardano l'insolvenza e che incidono, in ragione delle rilevanti dimensioni dell'impresa (almeno 500 dipendenti) e degli indici di insolvenza (almeno 300 milioni di debiti), sulla continuità produttiva e sull'occupazione, privilegiando uno strumento - quello dell'amministrazione straordinaria immediata - che consente la continuità di esercizio e contempla modalità procedurali maggiormente ispirate alla conservazione, anche tramite la cessione dei compendi aziendali, piuttosto che alla liquidazione.

Al fine di evitare che gli ordinari strumenti previsti dal codice della crisi (decreto legislativo n. 14 del 2019) rimasti nella disponibilità degli organi di governo societario siano utilizzati a fini dilatori, ovvero per postergare l'accertamento dell'insolvenza e paralizzare l'iniziativa del socio di minoranza qualificata finalizzata all'ammissione all'amministrazione straordinaria, l'articolo 1 del decreto-legge prevede inoltre che, dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi

d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

L'articolo 4 del decreto-legge introduce nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 il nuovo articolo 74-*bis*, recante la disciplina relativa alla prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 74-*bis* prevede che nel caso in cui il Tribunale disponga la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria, la chiusura anticipata non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Il successivo comma 2 prevede che, nel caso di chiusura anticipata della procedura, il comitato di sorveglianza cessi dalle sue funzioni, e che le rinunce alle liti e le transazioni siano autorizzate dal giudice delegato. Il comma 3 reca la disciplina dell'accantonamento delle somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti mentre il comma 4 reca la disciplina delle somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi; in ogni caso, il comma 5 precisa che, in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti, non si fa luogo a riapertura della procedura.

Il comma 6 dispone che la chiusura della procedura non comporti la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari. Al comma 7 si prevede che, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chieda al Tribunale, che provvede con decreto, l'archiviazione della procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il comma 8 dispone, infine, che entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), non avendo avuto il tempo di approfondire una materia molto tecnica, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo viene approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il senatore [SISLER](#) (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1 dello schema di decreto, è composto da 41 commi, che modificano altrettanti articoli del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 (di seguito TUSMA).

Per i profili di competenza della Commissione Giustizia segnala i seguenti commi: i commi 20 e 21 modificano, rispettivamente, gli articoli 30 e 31 del TUSMA concernenti la tutela dei diritti fondamentali e il divieto di istigazione nei contenuti della programmazione. Nella formulazione vigente, il citato articolo 30 prevede che i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi. Con le modifiche apportate dal provvedimento in esame, si prevede che, con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono definiti criteri vincolanti in modo da prevenire la violazione dei divieti prescritti.

I commi 23 e 24 modificano, rispettivamente, gli articoli 35 e 36 del TUSMA in materia di rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici. Con riferimento alle competenze della Commissione, si ricorda che ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e che i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali

direttori responsabili.

Il comma 23, in particolare, sostituisce il comma 2 dell'articolo 35 TUSMA prevedendo che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali. La modifica introdotta specifica che possono dar luogo a istanza di rettifica anche la diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità;

I commi 25 e 26 modificano, rispettivamente, gli articoli 37 e 38 del TUSMA, in materia di tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori. In particolare, con le modifiche introdotte, i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati a dotarsi di un Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori (articolo 37, comma 6). Ai sensi dell'articolo 38, in caso di inosservanza dei divieti nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori si applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000 nonché - come specificato dalla modifica al comma 3 - la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione. Al riguardo, si ricorda che il comma 4 dell'articolo 38 prevede, a legislazione vigente, che le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Intervengono per dichiarare il voto di astensione a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice

[LOPREIATO](#) (M5S) e i senatori [VERINI](#) (PD-IDP) e [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE).

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di osservazioni non ostative viene approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(558) SILVESTRONI e altri. - Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), illustra i provvedimenti in titolo.

Il disegno di legge n. 558 si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario, con l'obiettivo di semplificare e unificare l'utilizzo degli strumenti digitali nel processo telematico. L'articolo 2 stabilisce che il deposito telematico dei documenti e degli atti processuali nella Piattaforma debba avvenire mediante il loro caricamento secondo la modalità di upload, nel rispetto della normativa anche di natura regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (comma 1). I documenti e gli atti da depositare devono essere firmati digitalmente (comma 2). Ai sensi dell'articolo 3, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui la Piattaforma genera la ricevuta di avvenuta consegna indicante la data e l'ora del caricamento dei documenti e degli atti processuali. In caso di esito negativo il sistema provvede a generare un messaggio di mancata consegna. L'articolo 4 demanda ad un Tavolo tecnico, da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) e composto dai rappresentanti del Ministero della giustizia, dell'Avvocatura, delle associazioni forensi e della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, la redazione - entro sessanta giorni dal suo insediamento - di un Piano di azione integrato per il monitoraggio dell'attività finalizzata all'unificazione dei processi telematici (commi 1 e 2). L'articolo 5 prevede infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A differenza del congiunto Atto Senato 558, il disegno di legge n. 766 reca un ambito di applicazione più limitato, intervenendo infatti, soltanto sulla disciplina del processo civile telematico.

Più nel dettaglio l'articolo 1 apporta una serie di modifiche al codice di procedura civile. In particolare il comma 1, lettera *a*), abroga l'articolo 169 del codice di procedura civile, il quale prevede la facoltà di ciascuna parte di richiedere al giudice l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo di parte. La lettera *b*) reca una duplice modifica del sub-procedimento di correzione d'errore materiale, previsto dall'articolo 288 del codice di procedura civile. Viene introdotto nel procedimento una sorta di contraddittorio eventuale, con alleggerimento degli oneri di notifica a carico della parte che subisce incolpevolmente l'onere della proposizione dell'istanza. Una volta depositata l'istanza, questa viene notificata a cura della cancelleria alle (sole) altre parti costituite, mentre l'onere di notifica a cura di parte è conservato solo nel caso di deposito ultra-annuale dell'istanza, laddove le notifiche vanno eseguite alle altre parti personalmente. Le altre parti hanno la facoltà di opporsi alla correzione, depositando memorie entro cinque giorni dalla notificazione e, all'esito, il giudice provvede de plano. La lettera *c*) interviene sull'articolo 320 del codice di procedura civile. Tale modifica - come precisa la relazione di accompagnamento del disegno di legge - "si rende necessaria in quanto, a far data dal 30 giugno 2023, è in vigore l'obbligo di deposito telematico anche dinanzi al giudice di pace. Da quel momento la facoltà di ritiro del fascicolo di parte non sarà più possibile, salvo il caso della domanda introdotta a verbale dalla parte non assistita dal difensore, *ex* articolo 316, secondo comma, del codice di procedura civile". Ed ancora la lettera *d*) modifica l'articolo 371 del codice di procedura civile prevedendo che il controricorso in risposta al ricorso incidentale per cassazione debba essere depositato nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale.

L'articolo 2 reca poi modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Nel dettaglio l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), interviene sull'articolo 46, quarto comma, delle disposizioni attuative del codice di procedura civile prevedendo che con decreto del Ministro della giustizia (da adottarsi sentiti il CSM e il CNF) siano definiti i modelli degli atti giudiziari, con la strutturazione di apposite sezioni per l'inserimento di una serie di informazioni indicate mediante puntuale rinvio alle disposizioni del codice di rito. Il disegno di legge si propone in tal modo di assicurare, attraverso i suddetti modelli, l'osservanza del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali. L'articolo 2, comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 123 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile prevedendo che anche l'avvocato sia soggetto abilitato alle notifiche nell'ambito del processo civile. La lettera *d*), demanda a successivi decreti ministeriali da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali l'aggiornamento delle regole e delle specifiche tecniche al fine di assicurare la piena operatività del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, consentendo in particolare il deposito di documenti informatici contenenti riproduzioni audio e video e negli altri formati previsti dalle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.

Strettamente collegata alla modifica testé illustrata è l'abrogazione - contenuta nell'articolo 2, lettera *b*) - dell'articolo 77 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale detta le modalità della presentazione dell'istanza di ritiro del fascicolo e di emissione del provvedimento del giudice.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), intervenendo incidentalmente, chiede la possibilità di poter svolgere un approfondimento istruttorio su un tema di grande interesse per tutto il settore della giustizia, come di recente ricordato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in più sedi. Oltre ad approfondimenti relativi alla migliore formulazione normativa, sarebbe opportuno che la Commissione svolgesse anche un'istruttoria per individuare le migliori soluzioni da un punto di vista organizzativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ritiene a sua volta indispensabile un'istruttoria sui provvedimenti in

esame, sottolineando come il disegno di legge AS 558 sia rivolto a tutti i settori processuali, indicando quale soluzione la istituzione di una piattaforma unica. La soluzione individuata, tuttavia, pone alcune criticità nel settore civile che necessitano di un approfondimento, con particolare riferimento alla domiciliazione digitale e delle problematiche tecniche ad essa connesse.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene a sua volta opportuno un approfondimento istruttorio in considerazione del fatto che l'informatizzazione della giustizia rappresenta uno dei temi di più grande interesse per l'avvocatura così come per la magistratura, e in generale per tutti gli operatori del diritto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in sede di programmazione dei lavori, saranno definiti il perimetro e le modalità delle audizioni e degli approfondimenti richiesti dai commissari.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) preso atto che non vi sono interventi in discussione generale, rinvia il seguito della discussione congiunta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge AS 995, recante: "Ratifica del protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria", già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122(ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024
122^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Il decreto-legge si compone di 6 articoli. In particolare l'articolo 1 detta norme per il prolungamento delle operazioni di votazione dell'anno 2024 e specificamente per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative; l'articolo 2 reca norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale; l'articolo 3 reca modifiche alle norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione; l'articolo 4 contiene disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale, prevedendo in particolare l'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, ed eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione giustizia segnala il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge che dispone l'adozione di un regolamento governativo al fine di aggiornare il «Regolamento anagrafico della popolazione residente» (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989) alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili. Il regolamento è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.

Il regolamento anagrafico - come è noto - disciplina le modalità di gestione e gli adempimenti connessi alla tenuta dell'anagrafe della popolazione residente quali la registrazione anagrafica, le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, nonché la formazione ed ordinamento delle schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero; il regolamento disciplina altresì gli adempimenti topografici ed ecografici e le revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti ed altri adempimenti statistici.

Per quanto di competenza non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di

parere risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritiene importante l'istituzione della Commissione di inchiesta in quanto le vicende accadute presso la Comunità "Il Forteto" rappresentano episodi di violenza fisica e psicologica nei riguardi dei minori gravissimi, peraltro perpetrati per un lungo periodo. È fondamentale, pertanto, nell'interesse della collettività, ricercare la verità storica su quei fatti al fine di individuare le criticità che hanno impedito di fermare per tempo le violenze, nonché per evitare che in futuro possano verificarsi di nuovo situazioni analoghe.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel preannunciare l'orientamento favorevole del suo Gruppo all'istituzione della Commissione, ricorda che, nonostante il grande lavoro svolto nella passata legislatura dalla medesima Commissione a Presidenza del Gruppo 5 Stelle, non si è riusciti tuttavia, a causa della fine anticipata della legislatura, ad approvare la relazione finale. Auspica pertanto che in questa legislatura si possa portare a compimento e ulteriormente approfondire il lavoro svolto nella precedente. A nome del suo Gruppo si dichiara dunque disponibile a rinunciare alla presentazione di emendamenti per agevolare l'istituzione della Commissione.

Anche il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) annuncia, a nome del suo Gruppo, la disponibilità a non presentare emendamenti.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE rinuncia alla replica.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, rinunciando alla replica, propone di adottare quale testo base per il prosieguo della discussione il disegno di legge n. 867, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene sulla proposta della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) fissa pertanto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per martedì 13 febbraio alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(558) SILVESTRONI e altri. - Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ancora iscritti a intervenire in discussione generale, fa presente che nell'ufficio di Presidenza che si terrà al termine della seduta saranno programmate le eventuali audizioni per approfondire i temi connessi ai due provvedimenti in discussione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al senatore Zanettin, relatore, se sia nelle condizioni di avanzare una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), fa presente che alla Camera dei deputati il parere è già stato espresso senza alcuna osservazione. Lui riterrebbe utile invece avanzare una proposta alla Commissione, che tuttavia si riserva di formalizzare per la settimana prossima, per suggerire al Governo alcune modifiche di *drafting* relative all'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001, su cui interviene l'articolo 7 dello schema di decreto.

In considerazione della proposta del relatore, il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) chiede a quest'ultimo un approfondimento su alcuni temi emersi nel dibattito dottrinale, come ad esempio quello della cosiddetta *discovery*, in quanto la norma contenuta nello schema di decreto rischia di allungare i tempi che la riforma Cartabia si era proposta invece di accelerare. Sarà sua cura sottoporre all'attenzione del relatore le eventuali osservazioni da inserire nel parere, ove lo ritenga.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE non ha obiezioni all'approvazione del parere nella prossima settimana, all'esito degli ulteriori approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE, in considerazione della necessità di operare ancora alcuni approfondimenti sul testo, chiede alla Commissione di poter rinviare l'espressione del parere alle sedute della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura ([n. 110](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE, in considerazione della necessità di operare ancora alcuni approfondimenti sul testo, chiede alla Commissione di poter rinviare l'espressione del parere alle sedute della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140(pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024
140^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Ernesto Belisario, esperto di intelligenza artificiale.

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,50

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un avvocato esperto di intelligenza artificiale

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Ernesto Belisario.

Interviene l'avvocato BELISARIO, esperto di intelligenza artificiale.

Interviene, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), al quale replica l'avvocato BELISARIO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato Belisario e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il vice ministro SISTO, anche alla luce del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 26 marzo, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento in relazione alla possibilità di riformulare l'emendamento della relatrice 2.100. Infatti, fermo restando il cosiddetto doppio binario previsto per i reati associativi, in cui ad opinione del Governo sono ricompresi anche i reati di terrorismo, appare opportuno svolgere ulteriori interlocuzioni per la presentazione di una riformulazione meditata, né riduttiva né ampliativa, che intervenga sia sul codice di procedura penale che sull'articolo 13 del decreto legge n. 152 del 1991: trattandosi di una materia particolarmente delicata è necessario procedere con il massimo grado di approfondimento.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), prendendo atto che il Governo ha ritenuto di accogliere le critiche

avanzate dal suo Gruppo circa la possibile esclusione dei reati di terrorismo dalla disciplina più rigorosa prevista per le intercettazioni nel caso di reati di criminalità organizzata, fa presente che il Governo ben più opportunamente avrebbe dovuto svolgere gli approfondimenti prima della presentazione di un testo di modifica.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nell'apprezzare l'ampio spirito collaborativo registrato anche nel dibattito in Commissione, auspica che le riformulazioni anticipate dal Governo possano essere sottoposte ai commissari in tempo utile per un loro esame.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che proprio la possibilità di approfondire tutti gli aspetti tecnici rappresenti la ricchezza del dibattito e dell'esame in Commissione; coerentemente, pertanto, il Governo e la maggioranza hanno richiesto un supplemento di riflessione rispetto a una problematica di particolare importanza sollevata dalle opposizioni. Con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, rassicura che eventuali riformulazioni saranno rese disponibili per i commissari con tempi congrui.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), pur ritenendo che i reati di terrorismo potessero considerarsi ricompresi nel richiamo generale ai reati di natura associativa, prende atto con favore dell'apertura del Governo al dialogo per la definizione di ulteriori integrazioni alla luce del dibattito svolto in Commissione, diretto proprio a meglio definire ed approfondire i contenuti dei diversi provvedimenti.

Il vice ministro SISTO fa presente che per costante giurisprudenza nei reati di criminalità organizzata sono già ricompresi i reati di terrorismo. Lo sforzo del Governo, tuttavia, è diretto ad andare oltre la chiarezza del dettato interpretativo al fine di fugare ogni possibile dubbio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

In sede di discussione generale interviene la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), che si dichiara favorevole agli interventi proposti con il disegno di legge, che rappresentano una prosecuzione delle innovazioni introdotte con la legge 21 aprile 2023, n. 49, sull'equo compenso. In particolare, la previsione di riconoscere efficacia esecutiva ai pareri di congruità emessi dagli ordini professionali costituisce una estensione ulteriore dei principi di cui alla legge citata, nonché un potenziale strumento deflattivo del contenzioso. Sottolinea tuttavia che la previsione del foro competente per i procedimenti di opposizione, individuato dal disegno di legge nel foro dell'ordine professionale che ha emesso il parere di congruità, suscita qualche perplessità in quanto i diritti del cliente verrebbero lesi nella competenza già radicata del foro generale. Invita pertanto il relatore ed i commissari ad una riflessione sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(558) SILVESTRONI e altri. - Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione congiunta. Disgiunzione del seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che nell'Ufficio di Presidenza del 26 marzo scorso il Capogruppo di Fratelli d'Italia, senatore Berrino, ha chiesto la possibilità di disgiungere l'esame dei disegni di legge, in quanto la proposta n. 558 ha un contenuto più ampio e deve essere esaminata sotto il profilo tecnico in un ambito più complessivo riguardante la digitalizzazione dei procedimenti giurisdizionali. Chiede pertanto alla relatrice, senatrice Stefani, se concorda con la disgiunzione.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) si dichiara favorevole alla disgiunzione.

La Commissione conviene sulla disgiunzione dei provvedimenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **RAPANI** (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 13 articoli e reca disposizioni per la regolamentazione delle competizioni videoludiche, ovvero i tornei, i circuiti competitivi ovvero le competizioni strutturate in modo simile in cui singoli giocatori o squadre praticano attività di *videogaming*, in presenza o a distanza. Infatti, grazie allo sviluppo della tecnologia, sempre più spesso i fruitori dei videogiochi non si limitano più ad un uso individuale degli stessi, bensì partecipano a vere e proprie gare, talvolta di livello internazionale.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 enuncia l'oggetto e la finalità del progetto di legge; l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell'ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile sia nel suo complesso che nelle sue singole componenti), di attività e di competizioni videoludiche. L'articolo 3 distingue le competizioni videoludiche in competizioni in persona, competizioni a distanza, competizioni in Italia e competizioni transnazionali. Gli articoli 5 e 6 prevedono a carico dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, con premi dal valore superiore a 2.500 euro, l'obbligo di registrazione presso la piattaforma telematica tenuta dal Ministero della cultura e di comunicare l'organizzazione di ogni singola competizione. L'articolo 7 dispone che ai premi nelle competizioni videoludiche si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con aliquota nella misura del 20 per cento. L'articolo 8 disciplina l'inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici. L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza. L'articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni. L'articolo 13, recante le disposizioni finali, prevede che le competizioni videoludiche svolte in conformità alle disposizioni del disegno di legge sono escluse dall'applicazione della disciplina sulle attività di giuoco (di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) e della disciplina sui concorsi e operazioni a premio (di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430).

Di interesse in relazione alle competenze della Commissione risultano essere in particolare gli articoli 4, 10 e 12.

L'articolo 4 introduce infatti specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori. Nello specifico, si dispone che la partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita ai minori di anni dodici e che i minori di anni quattordici possono partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità, previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale. Quanto ai minori che abbiano compiuto quattordici anni o sedici, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di euro 2.500 e di euro 5.000, previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. In ogni caso, la partecipazione a competizioni videoludiche è consentita ai minori di anni sedici previa autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, che deve essere informato delle condizioni di partecipazione, dei premi in palio nella competizione e dei videogiochi utilizzati per lo svolgimento della competizione medesima, nonché della loro classificazione.

L'articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e vieta ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche di scommettere, anche per il tramite di terze persone; la violazione del citato divieto comporta l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche per la durata di un anno.

L'organo competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'Ufficio presso il Ministero della Cultura individuato per l'attuazione della legge dall'articolo 5. In proposito sottolinea che sarebbe opportuno valutare l'opportunità di uniformare la denominazione dell'Ufficio di cui all'articolo 5,

comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di «Commissione».

L'articolo 12 reca infine le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel disegno di legge. In particolare: chiunque organizza una competizione videoludica senza la registrazione è soggetto ad una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti; chiunque violi l'articolo 4 (partecipazione di minori di anni 12 a competizioni videoludiche ovvero partecipazione di minori che abbiano compiuto 14 anni senza l'autorizzazione dei genitori) è soggetto, rispettivamente, a una multa da 1.000 a 5.000 euro e ad una multa pari al 30 per cento del valore massimo dei premi previsti. Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni: la dizione «chiunque» utilizzata nel disegno di legge potrebbe infatti in astratto riferirsi anche agli stessi soggetti minori. Osserva inoltre che la multa rappresenta la pena prevista per i delitti; occorre pertanto valutare se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e conseguentemente sostituire al termine «multa» l'espressione «sanzione amministrativa».

Il [PRESIDENTE](#) dà mandato al relatore di elaborare una proposta di parere per la seduta già convocata nella giornata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30

1.3.2.1.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 142(pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

142^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame del testo ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del disegno di legge. Invita quindi il relatore ad illustrare anche i profili di competenza della Commissione con riferimento agli emendamenti.

Il relatore RAPANI (FdI) precisa che è ancora in corso l'attività istruttoria sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Domanda pertanto un breve differimento dell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti, parere contrario con osservazioni sull'emendamento 3.0.2)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE riepiloga l'*iter* del provvedimento, ricordando che il Governo si era riservato un approfondimento sui contenuti su un emendamento relativo alla modifica della legge n. 242 del 2016 sulla coltivazione della canapa, con particolare riguardo alla giurisprudenza di legittimità.

Il sottosegretario DEL MASTRO precisa che, all'esito dell'attività istruttoria svolta, non vi sono osservazioni da formulare.

Il relatore SALLEMI (FdI), preso atto di quanto riferito dal rappresentante del Governo, dà quindi lettura di una proposta di parere non ostativo sul testo, nonché in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la predetta proposta di parere viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il PRESIDENTE, nel riepilogare l'*iter* del disegno di legge, chiede alla relatrice Stefani e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge, nonché sui subemendamenti presentati all'emendamento 2.100.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dà quindi lettura di una nuova riformulazione dell'emendamento 2.100 (2.100 (testo 2), pubblicato in allegato), volta a realizzare un più efficace coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 con riferimento alla criminalità organizzata ed ai reati di terrorismo, anche internazionale.

Il sottosegretario DEL MASTRO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 2.100 sembra recepire molte delle osservazioni formulate dalle forze politiche di opposizione.

Ribadisce tuttavia la propria disponibilità a concedere ai Gruppi il tempo necessario per eventuali valutazioni di merito sulla proposta.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare la Presidenza per la disponibilità mostrata, domanda di non procedere alle votazioni nella presente seduta, al fine di compiere i necessari approfondimenti sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Propone quindi di fissare per mercoledì 17 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla scadenza del termine, fissato originariamente per il 25 ottobre 2023 e successivamente rinviato all'8 novembre, erano stati presentati 93 emendamenti al disegno di legge n.466, assunto quale testo base per il prosieguo dei lavori. Successivamente, nella seduta del 27 febbraio 2024 la Commissione aveva deliberato, accogliendo una richiesta del rappresentante del Governo, una riapertura del termine, fissato per il 13 marzo e successivamente prorogato al 5 aprile, alle ore 12. Alla scadenza di tale ultimo termine, risultano quindi presentati ulteriori 47 emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa inoltre la Commissione che il senatore Berrino ha comunicato di ritirare l'emendamento 6.100.

Conclude osservando che l'illustrazione degli emendamenti potrebbe aver luogo nelle ulteriori due sedute già convocate nella presente settimana, onde poter procedere alle votazioni a partire dalla settimana successiva.

Sull'ipotesi da ultimo formulata dalla Presidente si svolge quindi un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore [BERRINO](#) (FdI), il [PRESIDENTE](#) e il senatore [VERINI](#) (PD-IDP).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva deliberato, nella seduta del 3 aprile scorso, di disgiungere l'esame del disegno di legge in titolo da quello del disegno di legge n. 558. Poiché sul disegno di legge, illustrato nella seduta del 31 gennaio non sono state avanzate proposte di approfondimento istruttorio, invita i senatori ad intervenire, già nelle prossime sedute, in discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.0.2, che modifica la legge n. 242 del 2016 sulla produzione della canapa, su cui il parere è contrario in particolare con riferimento al comma 1, lettera d), numero 4), in quanto sottrae dall'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti e preparati da esse derivati e gli oli, in assenza di un coordinamento con quanto previsto dal citato D.P.R. n. 309 del 1990 nonché in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "articolo 267" sono inserite le seguenti: ", comma 1"; b) al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [466](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b)

telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge.»

1.101

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a bis) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Articolo 3-bis. - (*Delega di funzioni*) - 1. La delega delle funzioni di controllo da parte del direttore o del vicedirettore responsabile, ove non espressamente esclusa, è ammessa, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, alle seguenti condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto avente data certa;
- b) che delegati siano uno o più giornalisti professionisti che posseggano tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che la delega sia accettata per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni di controllo trasferite.»

1.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 1, sopprimere le parole: "gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo".

1.103

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art.8», al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo».

1.104

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci»

1.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 8, sopprimere le parole da: "e condanna" fino alla fine del periodo.

1.107

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», al comma 8 sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro».

1.108

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art.8», al comma 8, sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 12.000 euro».

1.109

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 10, sostituire le parole: «32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», con le seguenti: «35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208»

1.110

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa. Nel caso in cui sia stata pubblicata la rettifica o la smentita ai sensi dell'articolo 8 il risarcimento del danno non è dovuto.»

1.111

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», sostituire le parole: «quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione» con le seguenti: «e della rilevanza del mezzo di comunicazione».

1.112

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «dell'effetto riparatorio».

1.113

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lett. c), capoverso «Art.11-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella determinazione del danno il giudice tiene prioritariamente conto della capacità reddituale del convenuto.».

1.114

Il Relatore

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «multa da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «multe da euro 5.000 a euro 15.000»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato si applica la pena della multa da euro 10.000 a euro 30.000»;*

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Se il fatto determinato è falso, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro 15.000 a euro 60.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso costituente reato, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 30.000 a euro 90.000»;

d) *al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quando ricorre l'ipotesi di cui al comma 2, terzo periodo, la condanna importa in ogni caso l'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da due mesi e a due anni.»;*

e) *al comma 4, sostituire le parole: «L'autore dell'offesa» con le seguenti: «L'autore della pubblicazione», e dopo le parole: «all'articolo» aggiungere le seguenti: «57 e»;*

f) *al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'autore della pubblicazione è altresì non punibile quando ha chiesto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata».*

1.115

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 6.000 euro»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da a 3.000 a 8.000 euro»;*

c) *al comma 2 sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 6.000 a 20.000»;*

d) *al comma 3 dopo le parole: «del medesimo codice» inserire le seguenti: «in relazione alle condotte di cui al comma 2,»;*

e) *sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole: «euro 3.000 a euro 10.000» con le seguenti: «euro 1.000 a euro 3.000»;*

b) *al secondo comma sostituire le parole: «fino a euro 15.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 6.000».*

1.116

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «"da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 4.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro" con le seguenti: "fino a 8.000 euro».*

1.117

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «"da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 5.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro»con le seguenti: «fino a 15.000 euro».*

1.118

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», sopprimere il comma 3.

1.119

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 3, dopo le parole: «del medesimo codice» inserire le seguenti: «in relazione alle condotte di cui al comma 2,».

1.120

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:

«idonee a riparare l'offesa».

1.121

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 162-ter del codice penale.»

1.122

Il Relatore

Dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

"Articolo 13-bis. (Diffusione di notizie false con il mezzo della stampa).

1. Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all'altrui reputazione, attribuisce a taluno con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, fatti che sa essere anche in parte falsi, è punito, se l'evento si verifica, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 120.000.

2. Quando le condotte di cui al primo comma consistono nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di fatti costituenti reato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale nonché la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da tre mesi a tre anni.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6.»

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la parola: «Fatta»;

2) sostituire le parole: «risponde a titolo di colpa se» con le seguenti: «il quale»;

3) sostituire le parole da: «con la pubblicazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita di un terzo. Nel caso di delega delle funzioni di controllo di cui al primo comma, le disposizioni precedenti si applicano al soggetto delegato. Il direttore o il vicedirettore responsabile che, per colpa grave, omette di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni di controllo trasferite è punito con la pena prevista per il reato commesso, diminuita di un terzo, se il reato è stato reso possibile dall'inosservanza dell'obbligo di vigilanza.»;

b) sopprimere il terzo e il quarto comma

2.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: "Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nei casi in cui omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati, risponde a titolo di colpa grave.»

2.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa nei casi in cui omette per grave e inescusabile negligenza di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati.»

2.103

[Scalfarotto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 379-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).

Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 684 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».

2.104

Il Relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo comma sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000.» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 5.000.»;*

2) *al secondo comma sostituire la parola: «15.000" con seguenti: «8.000. Se il fatto determinato è falso, la pena è della multa fino a euro 10.000.»;*

3) *sostituire il terzo comma con il seguente: «Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso da quelli indicati all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa fino a euro 12.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena è della multa da euro 3.000 a euro 15.000. Se il fatto determinato è falso la pena è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 5.000 a euro 20.000.»;*

4) *dopo il terzo comma aggiungere il seguente*: «Quando, nell'ipotesi di cui al terzo comma, l'offesa consiste nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di un fatto determinato falso costituente reato, la pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.».

2.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, capoverso, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: "Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, attribuendo condotte e fatti determinati falsi e lesivi della reputazione, è punito con la multa fino a euro 10.000."

2.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole* «"da euro 3.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «fino a euro 5000»;

b) *al secondo comma sostituire le parole*: «fino a euro 15.000» *con le seguenti*: «fino a euro 10.000».

2.107

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, capoverso, primo comma sostituire le parole: "da euro 3.000 a euro 10.000" *con le seguenti*: "fino a euro 5.000".

2.108

[Nicita](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Verini](#), [D'Elia](#)

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Chiunque offende pubblicamente un gruppo di persone per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è punibile con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 6.000. La stessa pena si applica se l'offesa è commessa contro una persona o un gruppo di persone per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull' orientamento sessuale, sull' identità di genere, o sulla disabilità."

2.109

Il Relatore

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 595 del codice penale è inserito il seguente:

"Articolo 595-bis. (*Diffusione di notizie false con mezzi di pubblicità o in atti pubblici*)

1. Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all'altrui reputazione, attribuisce a taluno con mezzi di pubblicità diversi da quelli indicati all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ovvero in atti pubblici, fatti che sa essere anche in parte falsi, è punito, se l'evento si verifica, con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000.

2. Quando le condotte di cui al primo comma consistono nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di fatti costituenti reato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.»

2.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*)

1. All'articolo 604 bis del codice penale inserire, in fine, il seguente comma: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento sono commessi col mezzo della stampa.»

Art. 3

3.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

3.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'interessato, in caso di immotivato rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.»

3.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2 dopo le parole: «in caso di" inserire la seguente: "immotivato».

3.103

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.104

[Scalfarotto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 132, comma 1, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei";
- b) dopo l'articolo 165 è inserito il seguente:

«Art. 165-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche) - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e dell'articolo 137 ovvero delle regole deontologiche adottate ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza del giudice, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengono, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari».

Art. 4

4.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

4.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «entro le successive ventiquattro ore» con le seguenti: «senza ritardo»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «entro ventiquattro ore» con le seguenti: «senza ritardo».*

4.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», comma 6, primo periodo, sostituire la parola «può» con le seguenti: «nonché il prestatore possono»

4.103

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9, sostituire le parole: «da 15.000 euro a 20.000 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro»;*

b) *al comma 10, sostituire le parole «da 20.000 euro a 40.000 euro» con le seguenti: «fino a 15.000 euro».*

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole «professionista o pubblicista».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente: "3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. Il giudice può, altresì, condannare il querelante al pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000 in favore della cassa delle ammende".»

6.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Nei casi in cui si procede per i reati di cui all'articolo 57 del codice penale le disposizioni del comma 3 si applicano anche quando il fatto non costituisce reato.»

Art. 7

7.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146(ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024
146^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), ricorda che nella seduta dell'11 aprile scorso si era dato conto degli emendamenti presentati al testo del disegno di legge.

Invita pertanto i presentatori ad illustrare le rispettive proposte.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), richiamando le osservazioni da lei svolte nella seduta del 19 marzo, osserva che le proposte emendative presentate dalla sua parte politica mirano a far sì che la circostanza aggravante dello sciacallaggio possieda i necessari requisiti di tipicità, allo scopo di fugare possibili dubbi interpretativi.

Con riferimento, invece, alla possibilità di problematiche in relazione al principio di certezza della normativa penale, nonché al principio di uguaglianza (in quanto il legare la citata circostanza alla deliberazione dello stato di emergenza, ovvero ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrebbe far dipendere l'applicabilità della sanzione da un provvedimento di carattere politico-amministrativo del Governo), rileva che non sono stati presentati emendamenti sul punto in quanto, a seguito di approfondimenti successivamente effettuati, il disegno di legge sembra comunque porsi in linea con precedenti normative di natura emergenziale (come ad esempio la legge n. 126 del 2008, ed il decreto-legge n.172 dello stesso anno), nonché rispettare il requisito di proporzione tra ragionevolezza dell'intervento e offensività della condotta sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 2010.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) precisa che gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico si propongono innanzitutto di perimetrare la fattispecie in esame al fine di evitare possibili difficoltà interpretative.

E' poi prevista la soppressione del terzo comma dell'unico articolo del provvedimento. Ciò in quanto l'incremento di pena ivi previsto non appare giustificato da ragioni concrete e riflette, altresì, l'orientamento politico contraddittorio della maggioranza e del Governo volto da un lato ad alleggerire le pene previste per i reati contro la Pubblica amministrazione e, dall'altro, ad incrementarle riguardo ad altre fattispecie senza comprensibili ragioni.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.3, di cui preannuncia la presentazione in un testo corretto.

La proposta, in particolare, ha lo scopo di estendere l'applicazione della fattispecie a tutti gli eventi catastrofali (ricomprendendo pertanto non solo gli eventi calamitosi ma anche, ad esempio, l'incendio di uno stabile).

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole con osservazioni. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Rapani, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 970 segnalando come di interesse rispetto alle competenze della Commissione le seguenti proposte: emendamenti riferiti all'articolo 4, che introduce specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori: emendamenti 4.1 e 4.2 (che incrementano il limite di età al di sotto del quale non è consentita ai minori la partecipazione a competizioni videoludiche); emendamento 4.3 (che elimina il riferimento al valore massimo dei premi previsto per le competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamento 4.4 (che pone il divieto di profilazione e scambio di informazioni tra giocatori nel caso di competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamenti 4.5, 4.6 e 4.8 (che introducono specifici divieti ed obblighi per gli editori videoludici); emendamento 5.2, riferito all'Ufficio competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche di cui all'articolo 5, comma 5, diretto a uniformare la denominazione all'interno del disegno di legge, come suggerito nella relazione sul testo svolta in Commissione giustizia nella seduta del 3 aprile; emendamento 10.1 che estende il divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone, anche agli organizzatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche; emendamento 10.2 che individua un organo di giustizia ad hoc istituito presso il CONI per le inibitorie e le questioni relative alle competizioni videoludiche; emendamento 10.3 che introduce una sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque promuove il gioco d'azzardo anche in via indiretta ed emendamento 10.0.1 che estende il divieto di pubblicità di gioco d'azzardo anche agli editori videoludici; emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 che intervengono direttamente sulle sanzioni previste per le violazioni dei divieti relativi alla mancanza di registrazione dell'editore videoludico ovvero relativo alla partecipazione di minori alle competizioni videoludiche; emendamento 12.5 che aggiunge alle sanzioni previste per la violazione dei divieti introdotti dal disegno di legge anche l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche per un anno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che previa verifica del numero legale, è approvata dalla Commissione, rinviando l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di

procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che, lo scorso 15 aprile, il Gruppo di Fratelli d'Italia ha comunicato di ritirare tutti gli emendamenti presentati dai suoi componenti. In particolare, si tratta delle proposte 1.100, 1.101, 1.109, 1.111, 1.114, 1.122, 1.0.1, 2.100, 2.104, 2.109, 2.0.100, 3.0.100, 4.100, 5.100 e 7.100.

Ricorda altresì che, in una precedente seduta, era stato ritirato anche l'emendamento 6.100.

Il vice ministro SISTO osserva quindi che, stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, il Governo ritiene opportuno un supplemento di approfondimento e domanda pertanto un differimento dell'esame del disegno di legge di almeno venti giorni.

Il **PRESIDENTE**, nell'accogliere la richiesta formulata dal rappresentante del Governo e nel rimarcare la particolare delicatezza e complessità della materia, auspica che si possa comunque raggiungere un accordo tra le forze di maggioranza e di opposizione su un testo ampiamente condiviso.

Il senatore **VERINI** (PD-IDP), accogliendo l'invito del Presidente, fa presente che il Gruppo del Partito Democratico sarebbe pienamente disponibile ad un confronto con la maggioranza, a patto, però, che venga chiaramente definita la linea direttrice dello stesso. Sotto questo aspetto, l'esigenza centrale da considerare dovrebbe essere la piena tutela del lavoro dei giornalisti, della libertà di stampa e più in generale della libertà di manifestazione del pensiero in linea, peraltro, con le determinazioni assunte dalle istituzioni europee con la recente direttiva cosiddetta *SLAPP*.

La legge, infatti, già oggi offre al diffamato numerosi strumenti per tutelarsi, laddove, per contro, il giornalista risulta spesso esposto a querele esperite con scopo dichiaratamente intimidatorio. La situazione, inoltre, colpisce in particolar modo i soggetti non inquadrati nei grandi gruppi editoriali e per ciò costretti, di conseguenza, a dover affrontare da soli gli oneri economici necessari per garantirsi un supporto legale.

Il senatore **GASPARRI** (FI-BP-PPE) sottolinea come quello affrontato dal disegno di legge del senatore Balboni sia un tema di estrema delicatezza, lungamente dibattuto dal Parlamento senza che si sia trovato il giusto punto di caduta nel bilanciamento tra l'articolo 21 della Costituzione, e dunque tutte le garanzie da riservare alla stampa e ai giornalisti - professione a cui peraltro appartiene - e quello dell'onorabilità delle persone, che è l'altro tema spesso sottovalutato in nome della libertà di stampa. La sua parte politica è sempre stata contraria alla pena detentiva per i giornalisti, tema su cui si è chiaramente pronunciata la Corte costituzionale, ma va anche ricordato che l'unico giornalista al quale è stata comminata la pena del carcere è un giornalista della sua area politica, che poi, in considerazione della delicatezza dei valori costituzionali in gioco, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica. Ritiene tuttavia che il tema di una maggiore efficacia delle rettifiche, che possano ripristinare l'onorabilità di un soggetto leso da notizie di stampa false, non ha ancora trovato una soluzione soddisfacente e condivisa. L'efficacia delle rettifiche che i giornali pubblicano per il ripristino della reputazione di una persona sono infatti solitamente del tutto inefficaci e non trovano mai lo stesso spazio che invece ha trovato la notizia lesiva dell'onorabilità. Ritiene pertanto che il tema delle rettifiche debba essere affrontato con la dovuta decisione, senza tuttavia mettere in discussione

l'articolo 21 della Costituzione e la libertà di stampa.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) osserva che un'efficace sintesi politica non può prescindere da una ponderata e realistica valutazione di entrambi i profili descritti dai senatori Verini e Gasparri, escludendo pertanto ogni approccio basato su scelte ideologiche.

Nel tutelare la libertà di informazione e di manifestazione del pensiero, infatti, occorre innanzitutto distinguere il caso del giornalista praticante da quello delle figure di vertice delle grandi testate (che, in ragione della loro peculiare posizione, sono in grado influire in maniera ben più marcata sugli orientamenti dell'opinione pubblica), e fare in modo, altresì, di dare adeguata pubblicità non solo alle indagini ma anche ad eventuali sentenze di assoluzione. Allo stesso tempo, è certamente necessario scongiurare eventuali usi distorti del pur legittimo strumento della querela. Alla luce di quanto precede, l'esigenza di approfondimento poc'anzi manifestata dal rappresentante del Governo appare pienamente comprensibile.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Verini, ponendosi criticamente rispetto a quelle svolte invece dal senatore Gasparri.

La problematica del ripristino della reputazione andrebbe infatti debitamente perimetrata per evitare che si tramuti, in concreto, in un'indebita limitazione della libertà di stampa attraverso querele intimidatorie nei confronti dei giornalisti. La libertà di stampa è tutelata, tra l'altro, anche da una specifica direttiva varata dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, a cui, entro due anni, l'Italia dovrà adeguarsi.

Il testo del disegno di legge n. 466 necessita pertanto di evidenti miglioramenti ed in tal senso si muovono gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, che ha altresì salutato con favore il ritiro, da parte del relatore, delle proposte che, prevedendo il carcere per i giornalisti, sono state ritenute correttamente altamente lesive della libertà di stampa.

Il [PRESIDENTE](#), nell'auspicare che possa trovarsi un bilanciamento tra le diverse sensibilità emerse nel dibattito, osserva che nell'individuazione delle migliori soluzioni normative la Commissione dovrà altresì tener conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sulla cosiddetta "verità putativa", concetto che attribuisce rilevanza alla buona fede del giornalista che ha diffuso notizie non vere, o non del tutto vere, nell'ambito del diritto di cronaca. La considerazione di questi orientamenti, tuttavia, non può al contempo prescindere dalla necessità di fornire adeguata tutela a colui che vede offesa la propria reputazione da notizie lesive della sua onorabilità.

Non va trascurato, infatti, che il ripristino della reputazione dell'individuo può essere, in concreto, particolarmente problematico: spesso la rettifica viene pubblicata dopo un notevole lasso di tempo e senza lo stesso spazio dato alla notizia diffamatoria. Diverso è il caso delle notizie lesive riguardanti persone sotto inchiesta, in quanto l'obbligo di ripristino della reputazione avviene a seguito dell'evoluzione processuale: in questo caso, il lasso di tempo che intercorre tra l'avvio delle indagini e l'eventuale sentenza di proscioglimento o di assoluzione può essere anche notevole e l'immagine negativa dell'indagato - veicolata spesso più dai titoli degli articoli che non dai testi degli stessi - può radicarsi indelebilmente in seno all'opinione pubblica. Il disegno di legge n. 466, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, individua come soluzione in caso di inadempienza rispetto alla pubblicazione di rettifiche o smentite il ricorso al giudice ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Di tutti questi aspetti la Commissione dovrà tenere conto nell'ulteriore approfondimento tecnico che sarà svolto al fine di assicurare il giusto temperamento dei valori costituzionali in gioco.

Il vice ministro SISTO esprime grande apprezzamento per il dibattito che questa mattina si è svolto su un tema di estrema delicatezza, perché fornisce importanti indicazioni anche all'azione di Governo. In proposito, ricorda che gli articoli 15, 21 e 27 della Costituzione rappresentano i pilastri che devono essere salvaguardati in un equilibrio complessivo indicato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Un ulteriore tassello che sta a cuore al Governo è evitare processi mediatici per tutelare la reputazione dei cittadini. Con riferimento alla richiamata direttiva UE cosiddetta *SLAPP*, ritiene che la dismissione della tutela penale debba essere compensata da un rafforzamento degli strumenti extra penali. Infine, rileva come un ulteriore tema che dovrà essere oggetto di approfondimento riguardi

specificamente la questione dei titoli, che sono gli elementi che più colpiscono i lettori, che spesso sulla base di questi si formano un'opinione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) auspica che la prossima settimana possa concludersi la discussione generale sul disegno di legge n. 766, relativo al processo telematico.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione in relazione all'articolo 3, comma 5, riguardante le sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati come disciplinare il tema della correzione dei medesimi e della successiva trasmissione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare la denominazione dell'Ufficio di cui all'articolo 5, comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di «Commissione»;

con riferimento all'articolo 12, appare opportuno che la Commissione di merito definisca meglio l'ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni e valuti se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e pertanto se sia opportuno sostituire al termine «multa» l'espressione «sanzione amministrativa».

1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 151(ant.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 8 MAGGIO 2024
151^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Di particolare interesse per la Commissione giustizia risulta l'articolo 2, comma 1, che istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il tavolo nazionale di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA). Risultano componenti del tavolo di lavoro - oltre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rappresentanti di altri Ministeri - anche un rappresentante del Ministero della giustizia e rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, dell'Ordine degli psicologi e del Consiglio nazionale forense. Il successivo comma 2 reca alcune modifiche all'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori, aggiungendo la previsione di una relazione annuale concernente le attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. L'articolo 3 riguarda il riconoscimento del 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori. L'articolo 4 reca modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con particolare riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia, segnala: la lettera *b*), a norma della quale si prevede che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sia efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica; la lettera *d*), che è diretta a consentire in via ordinaria l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica e, alle medesime condizioni, consente che l'atto costitutivo o lo statuto preveda l'espressione del voto per corrispondenza; le lettere *e*) ed *f*), che modificano gli articoli 30 e 31 del codice del Terzo settore, con riferimento, rispettivamente, alle

ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime e nelle fondazioni del Terzo settore; la lettera *h*) che modifica l'articolo 41 del codice del Terzo settore in materia di reti associative, prevedendo che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e la lettera *o*) che amplia le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

L'articolo 5 fissa al 3 per cento la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura. L'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla medesima imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale. L'articolo 8, comma 1, modifica l'articolo 705 del codice civile in materia di apposizione di sigilli. Al riguardo ricorda che l'apposizione dei sigilli è una procedura di natura cautelare e provvisoria, che può essere richiesta, al momento del decesso di una persona, per identificare e conservare i beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell'interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all'eredità. L'attuale formulazione dell'articolo 705 del codice civile prevede che l'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. In tal caso, l'esecutore fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

Il comma 1 dell'articolo 8 citato introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, fermo restando l'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario di cui all'articolo 473 del codice civile e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. Il successivo comma 2 prevede che i criteri e le modalità per la prestazione della citata garanzia siano individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

Il [PRESIDENTE](#), data la complessità del provvedimento, propone di rinviare l'espressione del parere per consentire i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nell'Ufficio di Presidenza di ieri il senatore Verini aveva chiesto la possibilità di poter svolgere alcune audizioni. Chiede pertanto se si voglia procedere in tal senso e se vi siano interventi in discussione generale.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) ribadisce la richiesta del suo Gruppo di effettuare un breve ciclo di audizioni in considerazione della natura tecnica del tema affrontato dal disegno di legge.

Sull'opportunità di procedere a un breve ciclo di audizioni esprimono l'assenso, a nome dei rispettivi Gruppi, il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e la senatrice [CAMPIONE](#) (FdI).

Il [PRESIDENTE](#) invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire entro la giornata di lunedì alle ore 18 un numero limitato e qualificato di proposte di audizione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), esprimendo a sua volta l'assenso del suo Gruppo circa la possibilità

di effettuare un breve ciclo di audizioni, sottolinea che la sua proposta ha una natura squisitamente tecnica ed è finalizzata all'attuazione della riforma del processo civile approvata nella scorsa legislatura. A tale ultimo riguardo fa presente che una parte dei problemi è stata già affrontata, dal Governo, con l'Atto Senato n. 137 attualmente all'esame della Commissione. Vi sono tuttavia alcune questioni che ritiene non essere state adeguatamente considerate a cui il suo provvedimento intende dare soluzione. In particolare, alla luce dell'introduzione del processo civile telematico, ritiene necessario procedere all'abrogazione dell'articolo 169 del codice di procedura civile in materia di ritiro dei fascicoli di parte, nonché dell'articolo 77 delle disposizioni di attuazione relativo allo stesso tema. Analogamente le modifiche proposte nell'articolo 2 sono dirette a semplificare il procedimento di trasmissione e deposito del fascicolo di primo grado e dei fascicoli di parte durante il giudizio di appello. Sono altresì previste modifiche per facilitare alcuni procedimenti, come l'appello incidentale ed il procedimento per errore materiale. Inoltre, ritiene fondamentale esaminare il tema della formazione del *file* digitale nel processo civile. Auspica infine che, trattandosi di un disegno di legge che intende affrontare problemi concreti di natura procedurale, possa essere condiviso da tutta la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta avrà luogo un Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della prossima settimana.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.3.2.1.7. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 113(pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,15

AUDIZIONI DEL DOTTOR ANGELO DONATO BERLOCO, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E-VALUATIONS, DEL GEOMETRA SANDRO GHIRARDINI, SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE E-VALUATIONS, DEL GEOMETRA ALESSANDRO ARONICA, CONSIGLIERE DELL'ASSOCIAZIONE E-VALUATIONS, E DEL GEOMETRA PAOLO BISCARO, CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 954 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 568 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO GIOVANNI ROCCHI, PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

1.3.2.1.8. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 116(pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 116

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ROBERTO ARCELLA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO DOMENICO PIOVESANA, PRESIDENTE DELL'ACDC (ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO DELEGATI E CUSTODI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 954 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 568 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO)

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA ELEONORA GAUDENZI, REFERENTE ISTITUZIONALE AGI (ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA), INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 554 (ISTITUZIONE DELL'ORDINE E DELL'ALBO PROFESSIONALE DEI GRAFOLOGI)

1.3.2.1.9. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 119(ant.) del 27/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55

*AUDIZIONE DELL'INGEGNERE ETTORE SALA, CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA
TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI
COESIONE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)*

*AUDIZIONI DEL DOTTOR GAETANO STELLA, PRESIDENTE DI CONFPROFESSIONI, E DEL
DOTTOR CARLO GIRELLA, RELAZIONI ISTITUZIONALI DI CONFPROFESSIONI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA
ARTIFICIALE)*

1.3.2.1.10. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144(pom.) del 19/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 144

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANTONELLA CIRIELLO, GIUDICE DI CASSAZIONE, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO PIERO SANDULLI, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E SPORTIVO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI ROMA "FORO ITALICO", INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 954 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 568 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO)

AUDIZIONE DI FAUSTO POCAR, PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1135 (REATI DI VIOLENZA SESSUALE CONTRO LE DONNE NEI CONFLITTI ARMATI)

1.3.2.1.11. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146(pom.) del 26/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 146

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,10

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO FRANCESCA BIANCIFIORI, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE "GIUSTIZIA DONNA", INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1261 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOGLIE MORTALI DELLE VITTIME DI OMICIDIO)

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIULIO BIINO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO E DEL DOTTOR VITO PACE, CONSIGLIERE NAZIONALE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 409 E 960 (MODIFICHE AGLI ARTICOLI 468, 565 E 586 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI SUCCESSIONI)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO GAETANO PARRELLO, PRESIDENTE DI "TRADIZIONE E INNOVAZIONE FORENSE" DELLE SEDI DI ROMA E VELLETRI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

1.3.2.1.12. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 155(ant.) del 16/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 155

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2025

Presidenza della Vice Presidente

CUCCHI

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 10

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO GABRIELLA LATTUCA, MEMBRO DEL DIRETTIVO DEL MOVIMENTO FORENSE, E DELL'AVVOCATO CARLO FOGLIENI, PRESIDENTE NAZIONALE DI AIGA - ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

1.3.2.1.13. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158(pom.) del 28/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 158

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2025

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,10

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA MARIA CRISTINA URBANI, PRESIDENTE

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 954 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 568 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO)

AUDIZIONE DEL PROFESSORE FRANCESCO BARTOLO MORELLI, ASSOCIATO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1135 (REATI DI VIOLENZA SESSUALE CONTRO LE DONNE NEI CONFLITTI ARMATI)

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO ALESSANDRA DALLA BONA, COMPONENTE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, E DELL'AVVOCATO VINCENZO SPEZZIGA, RESPONSABILE DEL GRUPPO DI LAVORO SUL PROCESSO TELEMATICO DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

1.3.2.1.14. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 159(pom.) del 04/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 159

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,10

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANTONINO GALLETTI, CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

AUDIZIONE DEL DOTTOR OSCAR MELLA, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE GEOMETRI VALUTATORI ESPERTI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 954 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 568 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO GUIDO CAMERA, ESPERTO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 745 (NORME IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI AVVOCATI)

1.3.2.1.15. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161(pom.) dell'11/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 161

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO DAVID BACECCI, PRESIDENTE DELL'UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DEL LAZIO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

1.3.2.1.16. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229(pom.) dell'11/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025
229^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Salvatore Sciullo e il dottor Carmine Castaldo.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per lo svolgimento delle procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico: audizioni dell'avvocato Salvatore Sciullo, vice presidente della Camera penale di Roma, e del dottor Carmine Castaldo, presidente della settima sezione penale del Tribunale di Roma

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 5 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta odierna saranno svolte le audizioni dell'avvocato Salvatore Sciullo, vice presidente della Camera penale di Roma, e del dottor Carmine Castaldo, presidente della settima sezione penale del Tribunale di Roma.

Interviene quindi l'avvocato SCIULLO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, la senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) e il [PRESIDENTE](#), ai quali replica l'avvocato SCIULLO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato Sciullo per il suo intervento.

Interviene quindi il dottor CASTALDO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori Anna [BILOTTI](#) (*M5S*) e [RASTRELLI](#) (*FdI*), ai quali replica il dottor CASTALDO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Castaldo per il suo intervento e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 13 articoli,

ed introduce in generale misure volte a favorire e promuovere la cultura e la lettura.

Le disposizioni di competenza della Commissione giustizia riguardano profili limitati. In particolare, rileva l'articolo 9 che introduce misure in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e, al comma 1, esclude dalla procedura di esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo. Il comma 2 prevede, inoltre, che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano le somme destinate alla predetta finalità specificando il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione, la necessità della spesa e il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione. Il comma 3 stabilisce che le procedure esecutive eventualmente intraprese su tali fondi non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. Infine, al comma 4 si prevede che i citati provvedimenti sono trasmessi all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione e che il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme in essi indicate dalla data della loro trasmissione.

Per i profili di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo presentata dal relatore risulta approvata.

[\(1366\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), intervenendo in sostituzione del relatore Potenti, illustra i contenuti del decreto-legge, che si compone di 3 articoli. L'articolo 1 modifica la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di interesse strategico nazionale, stabilimenti nell'ambito dei quali, per specifica disposizione legislativa, sono ricompresi quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva. Le novelle di cui all'articolo 1 prevedono, con riferimento alla suddetta categoria di stabilimenti: l'aggiornamento con cadenza decennale del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) e, in fase di prima applicazione, l'aggiornamento, sempre con decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge; una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), procedura nella quale occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti in oggetto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto. L'introduzione di questa modalità di interrelazione viene posta al fine di recepire, con riferimento all'istituto specifico del rapporto di VDS la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C 626/22). L'articolo 2, al comma 1, richiede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e prevede che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS). I commi da 2 a 4, disciplinano, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rapporto di valutazione del danno sanitario, la procedura di riesame AIA, integrata per la prima volta con la valutazione dell'impatto sanitario. L'articolo 3 reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e relativi agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale.

Per i profili di competenza non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di

parere non ostativo risulta approvata.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) intervenendo in sostituzione del relatore Potenti, fa presente che il contenuto dell'emendamento 1.0.1000 è il medesimo del decreto-legge n. 5 del 30 gennaio 2025 (Atto Senato n. 1366 testé illustrato) e che il Governo propone di inserire nell' Atto Senato n. 1359 recante "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA"; propone pertanto di ribadire il parere non ostativo già espresso sull'Atto Senato n. 1366.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo sull'emendamento 1.0.1000 risulta approvata.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Parere alla 4a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti del provvedimento in titolo. Ricorda che la Commissione giustizia il 5 novembre 2024 ha già espresso un parere favorevole sul testo del disegno di legge e il 10 dicembre 2024 un parere non ostativo con osservazione sugli emendamenti presentati.

Per le parti di competenza della Commissione giustizia si segnalano le seguenti proposte: il subemendamento 1.100/1, che introduce tra gli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A dell'articolo 1 per cui è autorizzata la delega legislativa al Governo la direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (cd. direttiva SLAP); il subemendamento 1.100/2, che introduce tra gli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A dell'articolo 1 per cui è autorizzata la delega legislativa al Governo la direttiva (UE) 2024/3101 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni e la direttiva (UE) 2024/3099 relativa al controllo da parte dello Stato di approdo; l'emendamento 1.300 del Governo, che introduce tra gli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A dell'articolo 1 per cui è autorizzata la delega legislativa al Governo le direttive (UE) 2024/1499 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, 2024/1500 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, 2024/1712 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; l'emendamento 3.0.100 del relatore che introduce una delega al Governo per il per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (precedentemente inserita nel solo Allegato A) indicando specifici principi e criteri direttivi. Le cosiddette misure restrittive dell'unione sono le sanzioni internazionali utilizzate come strumento di politica estera anche da parte dell'Unione europea; per il recepimento della direttiva in questione l'emendamento prevede l'introduzione di sanzioni penali per le persone fisiche e sanzioni o misure penali o non penali per le persone giuridiche che commettano i reati di violazione delle misure restrittive o favoreggiamento indicati dalla direttiva medesima. Risulta di interesse della Commissione anche il subemendamento 3.0.100/1 che prevede la possibilità per la delega di individuare anche misure penali o non penali accessorie in caso di reati commessi da persone fisiche; l'emendamento 6.0.100 del relatore che introduce una delega al Governo per il per il recepimento delle direttive 2024/1785, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e alle discariche dei rifiuti indicando specifici principi e criteri direttivi. Di specifico interesse per le competenze della Commissione giustizia risultano in particolare i criteri di delega indicati dalla lettera *f*) - relativi all'applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo in caso di violazioni autorizzative che abbiano determinato un danno sanitario - e della lettera *h*), che impone di prevedere

sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere. Risultano di interesse della Commissione anche i subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/2 che incidono rispettivamente sulle lettere *f*) e *h*). Con riferimento alla lettera *h*), ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234/2012 definisce i limiti delle sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee previste dalla legge di delegazione europea. Per le sanzioni penali si dispone, tra le altre cose, che queste possano essere previste nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto, fino a tre anni, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi, prosegue la disposizione, sono previste la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Il principio direttivo in commento consente quindi di derogare anche a tali limiti senza introdurne però di nuovi. In proposito, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha rilevato che il legislatore delegante, in ambito penale, deve adottare principi e criteri direttivi «configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti». In questo ambito, infatti, il controllo sul rispetto di tali criteri e principi direttivi è «anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili»; emendamento 6.0.200 del relatore che introduce una delega al Governo per il per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali indicando specifici principi e criteri direttivi. Di specifico interesse per le competenze della Commissione giustizia risultano in particolare i criteri di delega indicati dalla lettera *f*) - che impone di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere - e dalla lettera *g*) che prevede l'assegnazione alle autorità competenti dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Con riferimento alla lettera *f*), richiama quanto già indicato in relazione alla lettera *h*) dell'emendamento 6.0.100; l'emendamento 7.100 del relatore che reca puntuali modifiche all'articolo 7 del disegno di legge, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali; risulta di interesse della Commissione anche il subemendamento 7.100/1, diretto a sopprimere il comma 3 della proposta di modifica; l'emendamento 10.0.100 del Governo, che introduce sette distinte deleghe, con ciascuna con specifici criteri e principi direttivi, al Governo per l'adeguamento o il recepimento dei seguenti atti normativi europei in materia di mercati e intermediari finanziari: il regolamento (UE) 2024/2809 per rendere di mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali; la direttiva (UE) 2024/2810 sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per l'adeguamento della normativa nazionale; la direttiva (UE) 2024/2811 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali; la direttiva (UE) 2024/2994 relativa al trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale e il regolamento (UE) 2024/2987 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione; la direttiva (UE) 2024/790 relativa ai mercati

degli strumenti finanziari e il regolamento (UE) 2024/791 in materia di miglioramento della trasparenza dei dati, eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini; la direttiva (UE) 2024/927 in materia di accordi di delega, gestione del rischio di liquidità, segnalazioni a fini di vigilanza, fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi; la direttiva (UE) 2025/2 per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo. Per quanto di interesse della Commissione, rilevano in particolare le disposizioni che tra i principi e criteri direttivi individuano, per ciascuna delega, le autorità (Consob, Banca d'Italia, IVASS o COVIP) titolari dei poteri di vigilanza, indagini e applicazione delle sanzioni amministrative. Con riferimento agli emendamenti 6.0.100 e 6.0.200 propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo osservando che in relazione rispettivamente alle lettere *h*) dell'emendamento 6.0.100 ed *f*) dell'emendamento 6.0.200, che tra i criteri di delega inseriscono la previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento del criterio di delega in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale che impone al legislatore delegante, in ambito penale, di adottare principi e criteri direttivi configurati in modo preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti.

Rileva, al riguardo, che la medesima osservazione sia riferita anche all'articolo 5, comma 1, lettera *a*).

Propone infine un parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara di condividere pienamente l'osservazione avanzata nella proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, è approvata.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre 2024.

Il presidente [SISLER](#), in qualità di relatore, ricorda di aver illustrato i profili di competenza del disegno di legge e che nella successiva seduta del 1° ottobre sono intervenuti i senatori Zanettin e Bazoli. Informa inoltre che la Commissione affari costituzionali ha concluso le audizioni informali sul disegno di legge che possono essere utili ai senatori ai fini della prossima espressione del parere.

Poiché non vi sono ulteriori interventi rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 aprile 2024.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che con l'audizione svolta oggi in Ufficio di Presidenza si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento. Chiede se vi sono interventi in discussione generale.

La senatrice STEFANI chiede di poter fare il punto sulle audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1044) Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 dicembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato audito in Ufficio di Presidenza allargato il professor Vittorio Fineschi e che resta ancora da svolgere un'audizione. Chiede pertanto se si voglia attendere la conclusione del ciclo di audizione oppure se vi siano già interventi in discussione generale.

La Commissione conviene sull'opportunità di completare il ciclo delle audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(901) Erika STEFANI e Daniela TERNULLO. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 21 gennaio scorso, il relatore Rastrelli ha fatto presente che, avendo la prima relazione annuale dell'Osservatorio sull'equo compenso un contenuto prevalentemente interlocutorio, appare opportuno effettuare ulteriori approfondimenti. Chiede pertanto l'indicazione dei Gruppi su come procedere.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), ribadisce l'opportunità di un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di consolidare una riflessione circa l'opportunità di una estensione ulteriore di una normativa come quella sull'equo compenso entrata in vigore nel 2023.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge, rileva come la proposta nasca a seguito di alcune riflessioni operate all'interno dell'avvocatura, con particolare riguardo alla possibilità, anche per i professionisti che non abbiano clienti "forti" come pubbliche amministrazioni e grandi imprese, di ottenere un equo compenso rispetto alle loro prestazioni professionali. Peraltro, aggiunge, quella contenuta nel disegno e di legge in esame non è l'unica posizione possibile in quanto anche il disegno di legge n. 978, riguardante modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito, potrebbe rappresentare una soluzione per assicurare ai professionisti la pienezza della tutela rispetto al compenso per le prestazioni professionali svolte.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) rileva incidentalmente come già oggi gli avvocati predispongano una dichiarazione, da inviare al rispettivo Consiglio dell'ordine, circa le prestazioni professionali svolte e la congruità del compenso.

Il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) ritiene opportuna un'ulteriore riflessione sul punto in quanto l'intervento normativo di cui alla legge n. 49 del 2003 sull'equo compenso aveva precise finalità di protezione che rischiano di essere snaturate da una estensione indiscriminata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo 2024.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo delle audizioni informali sul provvedimento in esame. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.

La Commissione conviene sull'opportunità di un rinvio dell'esame al fine di fare il punto sulla documentazione depositata dagli auditi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione riferita agli emendamenti 6.0.100 e 6.0.200:

- in relazione rispettivamente alle lettere *h*) dell'emendamento 6.0.100 ed *f*) dell'emendamento 6.0.200,

che tra i criteri di delega inseriscono la previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento del criterio di delega in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale che impone al legislatore delegante, in ambito penale, di adottare principi e criteri direttivi configurati in modo preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti.

La medesima osservazione si intende riferita anche all'articolo 5, comma 1, lettera a, del disegno di legge.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi il parere è di nulla osta.

1.3.2.1.17. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 230(ant.) del 12/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025
230^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata di ieri sono state inviate a tutti i commissari le memorie delle audizioni svolte dalla 1a Commissione, per le parti di competenza ai fini dell'espressione del parere, sul provvedimento in titolo.

Constatato che non vi sono interventi, chiede al relatore di predisporre una proposta di parere da votare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si sono concluse nella giornata di ieri le audizioni informali sul provvedimento.

Prosegue la discussione generale.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), prima firmataria del disegno di legge, sottolinea che il provvedimento da lei presentato è stato in parte recepito dal decreto legislativo, cosiddetto "correttivo Cartabia", recentemente approvato dal Governo e su cui il Parlamento ha espresso il proprio parere, risolvendo una parte dei problemi procedurali connessi all'avvio del processo telematico. Come sottolineato anche in quasi tutte le audizioni, tuttavia, alcuni temi afferenti a questa innovazione tecnologica che ha coinvolto il processo prima civile e poi anche quello penale non sono stati pienamente affrontati. Per esempio non è stato adeguatamente risolto il problema del ritiro del fascicolo processuale che, sia per quanto riguarda i gravami, sia per quanto riguarda le opposizioni al decreto ingiuntivo, implica una serie di adempimenti da parte delle cancellerie e degli avvocati stessi. Prevedere il ritiro del fascicolo in modalità telematica risolverebbe molti di questi problemi, tanto che anche gli auditi hanno apprezzato le modifiche proposte dal disegno di legge sul punto al codice di procedura civile e alle sue disposizioni di attuazione. Sono stati invece superati i problemi relativi ai

termini in seguito all'entrata in vigore del "correttivo Cartabia". Si sofferma infine sulle critiche rivolte da alcuni auditi alle modifiche introdotte dal disegno di legge all'articolo 46 del codice di procedura civile, che hanno la finalità di semplificare la redazione dell'atto telematico attraverso specifiche indicazioni tecniche, e non già di porre limitazioni alle modalità di scrittura degli atti giudiziari. Infine ritiene necessario sottolineare che anche il tema del deposito negli atti processuali di documenti audio e video non ha trovato una soluzione soddisfacente nella normativa vigente e che occorre intervenire anche su questo punto.

Il senatore [BERRINO](#) (*Fdl*), pur apprezzando il passaggio al processo telematico anche in relazione all'efficienza che ciò può comportare con riferimento alla diminuzione dei tempi del processo medesimo, ritiene che il disegno di legge possa rappresentare l'occasione per correggere alcuni elementi di questa nuova procedura che rischiano di mettere in discussione la parità processuale tra le parti. Infatti, quando viene effettuato da una delle parti il deposito telematico l'atto è immediatamente visibile anche alla parte avversa, che se ne può giovare prima della scadenza dei termini per la redazione dei suoi atti processuali. Ritiene pertanto che si dovrebbe individuare un sistema per rendere visibili gli atti contemporaneamente a tutte le parti soltanto alla scadenza del termine.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SALLEMI](#) (*Fdl*), prima di dare inizio alla discussione generale, chiede di poter svolgere in sede informale una ulteriore audizione in aggiunta a tutte quelle già svolte dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) invita pertanto il senatore Sallemi a fornire al più presto l'indicazione del soggetto da audire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.18. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235(pom.) del 25/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025
235^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.
La seduta inizia alle ore 14,45.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1294, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione ha già espresso parere di nulla osta relativamente al testo.

Per le parti di competenza segnala gli emendamenti 3.29 e 3.30, identici, in cui si dispone che il Commissario straordinario, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga della vigilanza dell'Autorità Anticorruzione al fine di individuare atti illeciti e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevante valore e complessità.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

(1384) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Esame su testo ed emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Per le parti di competenza segnala, al Capo I - recante misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza -, l'articolo 1 che, nei commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare, al comma 2 si stabilisce che per la realizzazione degli interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Segnala altresì l'articolo 2 che reca ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché per gli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento. In particolare, il comma 1 attribuisce al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (cosiddetto

Commissario per la siccità) il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. In particolare, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 39/2023, che istituisce la figura del Commissario, ne disciplina i poteri, prevedendo che lo stesso opera, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Il comma 4-*bis*, del medesimo articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede un'apposita autorizzazione di spesa, al fine di garantire un'immediata risoluzione alla fase critica per l'idrologia lacustre e ripristinare la normale situazione di sostenibilità ambientale e sociale del lago Trasimeno: anche in questo caso il Commissario, nella realizzazione degli interventi, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'articolo 2-*ter*, ugualmente introdotto durante l'esame parlamentare, e recante disposizioni urgenti in materia di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata specifica che, con riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata, tra le attribuzioni del Commissario straordinario rientra altresì l'adozione di atti e provvedimenti nell'ambito delle funzioni relative alle politiche di coesione, di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023. Più nel dettaglio, l'articolo aggiunge un nuovo comma (1-*bis*) all'articolo 6 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, che ha istituito, presso il Ministero dell'interno, un Commissario straordinario cui è affidato il compito di assicurare la realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni.

Infine, l'articolo 6, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, modifica gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 in materia di destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF, adeguando la disposizione sul numero delle categorie di intervento a quanto previsto dalla disciplina previgente e stabilendo che gli interventi relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche possono essere finalizzati anche alla prevenzione. Esso modifica la disciplina contenente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi allineandola agli aggiornamenti normativi sopravvenuti in materia di destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF per quanto concerne, in particolare, la quota destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale.

In relazione agli emendamenti segnala le proposte 1.15, 1.34, 1.35, 2.6 2.11, 5.6, 5.8 e 5.9 (che contengono norme relative al coinvolgimento dell'ANAC per prevenire infiltrazioni del crimine organizzato), 2.0.11, 3.17, 4.7 e 4.0.1 (che contengono la previsione della sospensione o dell'esenzione di sanzioni pecuniarie).

Per quanto di competenza non essendovi osservazioni da formulare, né sul testo né sugli emendamenti, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti risulta approvata.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se il relatore intenda avanzare una proposta di parere.

Il senatore [SISLER](#) (*Fdl*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento. Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) che, tuttavia, esprime riserve sulle norme contenute nell'articolo 15 che toccano in maniera piuttosto decisa la materia delle donazioni e prevedono minori garanzie per gli eredi. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre le norme in questione, finalizzate ad una maggiore fluidità soprattutto del mercato immobiliare, non si possono tuttavia ignorare gli effetti delle norme in questione sull'asse ereditario.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto contrario all'espressione di un parere non ostativo sul testo senza alcuna osservazione, fa presente che le modifiche contenute nell'articolo 15 e la revisione della materia delle donazioni non sono state ancora oggetto di chiarimento neanche nella Commissione di merito, che sta ulteriormente approfondendo il tema. Si unisce pertanto alle riserve espresse dal senatore Zanettin, ritenendo che le modifiche proposte dall'articolo 15 al codice civile sul tema delle donazioni scardinano, sostanzialmente, il sistema di tutele soprattutto nei riguardi dei diritti dei legittimari. E tutto ciò in nome del sostegno al mercato immobiliare. Ricorda peraltro che vi sono assicurazioni che tutelano i terzi acquirenti anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di donazione. Fa infine presente che all'esame della Commissione vi sono già dei disegni di legge che toccano articoli del codice civile in materia di donazioni; riterrebbe pertanto opportuno che la materia fosse trattata organicamente con una maggiore ponderazione e una valutazione dei diritti lesi piuttosto che soggiacere alle spinte del mercato immobiliare.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara a sua volta di comprendere le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre le modifiche al codice civile contenute nell'articolo 15 del disegno di legge, perché se è pur vero che esiste la possibilità di stipulare le assicurazioni a garanzia del terzo acquirente, è altresì vero che le banche, quando questi beni vengono acquistati eventualmente con la richiesta di un mutuo, sono restie ad iscrivere ipoteca sui beni immobili oggetto di donazione. L'eventuale assicurazione che il terzo può stipulare non risolve pertanto pienamente il problema dell'immissione sul mercato di questi beni. Tuttavia, non può essere taciuto che le norme in questione toccano in maniera molto pesante gli interessi dei legittimari e finché nel codice rimane l'istituto della legittima, l'articolo 15 rappresenta certamente un *vulnus* dei diritti ad esso connessi.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) interviene per annunciare il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle, dichiarandosi pienamente concorde con le osservazioni avanzate tanto dal senatore Bazoli quanto dalla senatrice Stefani: le norme contenute nell'articolo 15 intervengono in maniera molto pesante e ledono certamente i diritti degli eredi e l'istituto della legittima nel diritto successorio. Interviene infine il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) che, dichiarando di condividere molte delle osservazioni avanzate nel dibattito, sottolinea, annunciando il suo voto contrario, sulla proposta di parere non ostativo, il rischio di un importante aumento del contenzioso proprio perché la disciplina attuale è chiara, ma quando entreranno in vigore le norme contenute nell'articolo 15, il rischio connesso all'ottenimento dell'indennizzo aumenterà certamente il contenzioso civile. Ritiene pertanto che sarebbe indispensabile un maggiore approfondimento del tema.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 20 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) auspica di poter acquisire un orientamento di tutti i Gruppi

per addivenire alla procedura più condivisa per l'elaborazione di un testo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente di aver posto il tema politico su come procedere in relazione ai disegni di legge in titolo ai vertici del suo Gruppo, al fine di acquisire un orientamento condiviso, che possa essere sostenuto in Commissione. Chiede pertanto di potere disporre di un tempo aggiuntivo, affinché tale orientamento possa giungere a maturazione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di avere contezza che i Gruppi di maggioranza stanno cercando di elaborare punti di vista condivisi per individuare il modo migliore di procedere nell'esame dei provvedimenti in discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che era iniziata la discussione generale sul provvedimento e invita pertanto i senatori che lo desiderano a intervenire, in quanto sua intenzione è quella di proporre, già la prossima settimana, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1044) Ilaria CUCCHI e Anna BILOTTI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è sua intenzione proporre, già la prossima settimana, il termine per la presentazione degli emendamenti se non vi saranno nel frattempo interventi in discussione generale. La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 12 novembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#) dopo aver ricordato che sui provvedimenti si sono concluse le audizioni chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.19. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 238(ant.) del 05/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025
238^a Seduta
Presidenza della Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1308) Deputato Michela Vittoria BRAMBILLA e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, approvato dalla Camera dei deputati

(11) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(587) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di reati contro gli animali e tutela degli animali di affezione e di compagnia

(984) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di tutela degli animali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri il relatore, senatore Potenti, ha illustrato i contenuti dei provvedimenti in discussione. Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl) informa che è stato presentato di recente anche un ulteriore disegno di legge in materia di tutela degli animali, l'Atto Senato n. 1405; chiede pertanto che, non appena assegnato, possa essere congiunto agli altri provvedimenti e la discussione generale prenda avvio all'esito della congiunzione di tutti i provvedimenti riguardanti la stessa materia.

Il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) rileva come sia stato assegnato nella giornata di ieri alla Commissione giustizia anche il disegno di legge n. 1398 recante sanzioni accessorie per i reati contro gli animali. Propone pertanto di congiungerlo alla discussione nella prima seduta utile si dichiara disponibile a recepire le indicazioni di miglioramento del testo proveniente da tutti i Gruppi, nel presupposto del rispetto dell'opera di sintesi svolta già alla Camera nel corso dell'esame dei disegni di legge in materia di tutela degli animali. Osserva in particolare che potrebbero essere oggetto di approfondimento quelle disposizioni, pur già esaminate alla Camera come l'istituzione di una banca dati interforze ovvero l'introduzione di specifiche iniziative di formazione scolastica, che non hanno potuto trovare accoglimento in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) ritiene utile l'apertura del relatore ad eventuali modifiche del testo approvato dalla Camera; chiede in ogni caso di poter svolgere un breve ciclo di audizioni ai fini di poter istruire definitivamente i provvedimenti.

Il senatore [RASTRELLI](#) (Fdl), riservandosi di intervenire in maniera più approfondita nel seguito della discussione, rileva come il disegno di legge n. 1308, già approvato dalla Camera dei deputati abbia senz'altro il merito di aver attualizzato normativamente l'attenzione nei confronti degli animali di affezione e da compagnia, la cui tutela costituzionale è ampiamente ricompresa nella norma di cui

all'articolo 9 della Carta. Un esempio del cambio di paradigma prospettato dal provvedimento approvato dalla Camera dei deputati è rappresentato dalla modifica della rubrica del Titolo IX-*bis* del libro II del codice penale in cui viene eliminato il riferimento al sentimento per gli animali e si specifica invece che oggetto della tutela penale sono gli animali stessi. Ritiene pertanto che il provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati rappresenti un passo decisivo nella definizione di una cornice normativa per il rafforzamento della tutela degli animali, ferma restando la possibilità di poter individuare ulteriori disposizioni condivise.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) si dichiara favorevole allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, da svolgersi tuttavia all'esito della congiunzione di tutti i provvedimenti presentati.

Il [PRESIDENTE](#) invita tutti i Gruppi a far pervenire nei tempi più celeri l'indicazione di un numero ristretto di soggetti da audire ed assicura che le audizioni e la discussione avranno inizio una volta connessi tutti i disegni di legge presentati.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ulteriori interventi in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per mercoledì 12 marzo alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1044) Ilaria CUCCHI e Anna BILOTTI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono interventi in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per mercoledì 19 marzo alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine della seduta plenaria è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.20. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244(pom.) del 19/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 19 MARZO 2025
244^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 12 marzo scorso sono stati illustrati tutti gli emendamenti e che la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso i relativi pareri. Chiede quindi al senatore Potenti se intende accettare la riformulazione dell'emendamento 1.0.1 proposta, nella scorsa seduta, dalla relatrice e dal Governo.

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az) chiede un supplemento di riflessione sulla riformulazione in quanto la *ratio* dell'emendamento 1.0.1 è quella di evitare che vi possa essere una pubblicità degli avvisi di vendita non autorizzata da parte del giudice. Non ritiene invece condivisibile l'introduzione di limitazioni ad attività di assistenza o supporto per l'acquisto di un immobile all'interno di procedure esecutive, in quanto potrebbe avere effetti non desiderati e non facilmente prevedibili sugli interessi delle parti.

Anche il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) sostiene la necessità di un ulteriore approfondimento e dichiara la propria contrarietà a qualsiasi norma che introduca limitazioni alla possibilità di svolgere attività di supporto nell'ambito delle procedure esecutive. Infatti, l'obiettivo delle procedure esecutive è quello di assicurare il massimo interesse del debitore ad essere esdebitato e contemporaneamente l'interesse del creditore ad ottenere il massimo dalla vendita del bene immobile al fine di veder a sua volta soddisfatta la propria pretesa.

La senatrice LOPREIATO (M5S), nel condividere l'opportunità di una ulteriore riflessione sul punto, fa presente che qualsiasi riformulazione deve tenere conto della novità introdotta dalla riforma Cartabia che prevede la possibilità per il debitore di vendere direttamente l'immobile pignorato. Inoltre, rileva come nei casi di divisione immobiliare di norma tutti i soggetti hanno interesse a che l'immobile sia venduto al di fuori della procedura al fine di evitare che quest'ultima venga gravata di ulteriori spese.

Il sottosegretario OSTELLARI assicura la piena disponibilità del Governo ad ulteriori approfondimenti per individuare la migliore formulazione della disposizione secondo gli elementi emersi da dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del

paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

(Parere alle Commissioni 7^a e 8^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo che si pone l'obiettivo di rivedere il ruolo delle soprintendenze nell'ambito delle procedure di autorizzazione paesaggistica, con un duplice scopo: da un lato, garantire la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in maniera più efficace e mirata; dall'altro, semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione diventi un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale del Paese. L'articolo 1 indica come finalità del provvedimento la riduzione dei tempi amministrativi, il rafforzamento dell'efficacia dell'azione degli enti locali e il miglioramento della certezza del diritto attraverso una revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di garantire una gestione più razionale delle procedure di autorizzazione, senza compromettere in alcun modo la tutela del paesaggio. L'articolo 2 introduce modifiche puntuali al citato codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con l'obiettivo di rendere più snelle ed efficienti le procedure di autorizzazione. In particolare all'articolo 146, comma 5, viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: se il parere della soprintendenza non viene reso entro quarantacinque giorni, si considera automaticamente favorevole, consentendo così all'amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi; all'articolo 152, comma 1, il parere delle soprintendenze, attualmente vincolante, diventa obbligatorio ma non vincolante, lasciando quindi maggiore discrezionalità agli enti locali nella decisione finale; all'articolo 167, comma 5, e all'articolo 181, comma 1-quater, viene esteso il principio del silenzio-assenso per le richieste di autorizzazione, evitando che l'inerzia amministrativa possa bloccare progetti di sviluppo territoriale. L'articolo 3 attribuisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a una revisione organica delle procedure di autorizzazione paesaggistica. In relazione alle competenze della Commissione giustizia viene in rilievo la lettera g) del comma 2, in cui si dispone che nei decreti legislativi delegati si preveda che, «in caso di interventi o richieste autorizzative annuali ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla richiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci». In proposito, ricorda che l'articolo 76 del testo unico n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dispone tra l'altro che «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia». Aggiunge che sarebbe opportuno chiarire la non piena corrispondenza tra le indicazioni della relazione illustrativa del provvedimento e il testo che hanno una discordanza sui tempi in ordine alle modifiche introdotte dall'articolo 2 all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Ritiene infine necessario un approfondimento sulla modifica introdotta all'articolo 152 del medesimo decreto legislativo, che rende obbligatorio ma non vincolante il parere della soprintendenza, che attualmente è vincolante.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), anche richiamandosi a tutti gli argomenti affrontati nelle sedute odierne, ritiene doveroso sottolineare come punto politico il non perfetto allineamento tra Governo e gruppi di maggioranza. Per quanto riguarda il provvedimento in esame ritiene opportuna una ulteriore riflessione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che in molte occasioni i pareri resi dalla Commissione giustizia intervengono su aspetti di natura precipuamente tecnica e che pertanto la legittima dialettica tra Governo e forze di maggioranza consente di individuare la migliore soluzione da un punto di vista tecnico giuridico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1353) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme in materia di ordinamento

giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

(504) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Erika STEFANI e altri. - Modifica all'articolo 87 e al titolo IV della parte seconda della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore, senatore Zanettin, ha illustrato i contenuti del provvedimento nella seduta del 5 febbraio scorso e che i rappresentanti dei Gruppi hanno chiesto di poter svolgere la discussione generale alla conclusione del ciclo di audizioni svolto in 1a Commissione. Avverte quindi che la Commissione affari costituzionali ha terminato il ciclo di audizioni, ha adottato come testo base il disegno di legge n. 1353, già approvato dalla Camera dei deputati, e fissato il termine per gli emendamenti a giovedì 20, alle ore 12. Fa presente pertanto la necessità procedere alla discussione generale e alla eventuale votazione del parere a partire dalla seduta già convocata per domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte che alla scadenza del termine, fissato per mercoledì 12 marzo, sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto. Chiede ai presentatori se intendono illustrarli.

Il senatore **BAZOLI** (PD-IDP) chiede di potere illustrare in altra seduta l'emendamento a sua prima firma.

Il senatore **RASTRELLI** (FdI), intervenendo sull'emendamento 1.0.1, fa presente che l'intento è quello di inserire nel provvedimento in esame alcune delle previsioni del disegno di legge n. 558 d'iniziativa del senatore Silvestroni, volto alla creazione di una piattaforma telematica unica per i processi civile, penale, amministrativo, tributario e sportivo.

La relatrice **STEFANI** (LSP-PSd'Az), preso atto degli emendamenti presentati, ritiene tuttavia indispensabile, con l'ausilio del Governo, una correzione del testo per tenere conto delle disposizioni già vigenti in materia introdotte a seguito dei decreti legislativi correttivi della riforma Cartabia in materia di processo civile. Il coordinamento tra le diverse norme del codice di rito necessita infatti una valutazione attenta e ponderata anche in considerazione delle caratteristiche tecniche del processo telematico.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S) si dichiara consapevole del fatto che il testo da lei presentato debba essere aggiornato alle modifiche normative da ultimo intervenute in materia, che riprendono anche alcune delle proposte contenute nel provvedimento in esame.

Il **PRESIDENTE**, preso atto delle necessità tecniche di approfondimento, ritiene indispensabile il rinvio della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **766**

Art. 1

1.0.1

Silvestroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Istituzione Piattaforma Unica per tutti i processi telematici)

1. Al fine di semplificare e unificare l'utilizzo degli strumenti digitali nel processo telematico, è istituita, presso il Ministero della Giustizia, la Piattaforma unica, con modalità di caricamento e deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo, tributario, sportivo, in cassazione e dinanzi al giudice di pace.»

1.0.2

[Bazoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35)

1. All'articolo 23, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis.Nei casi previsti dall'articolo 84, della legge 22 aprile 1941, n.633, il comprovato inadempimento da parte degli utilizzatori degli obblighi di informazione di cui al comma 1 o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce, per gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente, titolo ad agire per l'attivazione del procedimento di ingiunzione di pagamento o consegna di cui all'articolo 633, del codice di procedura civile, con richiesta di applicazione della tariffa di cui all'articolo 22, comma 4."»

1.3.2.1.21. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 256(ant.) del 23/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 23 APRILE 2025
256^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie ([n. 262](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 16 aprile 2025 il relatore, senatore Sisler, aveva illustrato i contenuti di competenza della Commissione giustizia e che, in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 11 dello schema di decreto legislativo in materia di attestazione di conformità, si era convenuto di svolgere un approfondimento. Alla luce degli approfondimenti svolti la Presidenza, d'accordo con il relatore, in relazione alla portata normativa delle modifiche introdotte dall'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, ha riscontrato che la novella interviene per risolvere alcuni problemi interpretativi sorti in sede di applicazione del testo vigente dell'articolo 25-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992 come modificato nel 2023.

Pertanto, in qualità di relatrice facente funzioni, formula una proposta di osservazioni non ostative.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di osservazioni non ostative viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(954\)](#) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 16 aprile scorso il senatore Potenti aveva aderito alla prima parte della riformulazione proposta dal Governo e presentato un testo 2 dell'emendamento 1.0.1. Informa, inoltre, che è in distribuzione un fascicolo aggiornato degli emendamenti presentati, che tiene conto sia dell'emendamento 1.0.1 (testo 2) sia delle riformulazioni degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, nel testo identico all'emendamento 1.1 del senatore Rastrelli, su cui la relatrice ed il rappresentante del Governo avevano già espresso parere favorevole nella seduta del 12 marzo. Ricorda inoltre che il rappresentante del Governo si era riservato un approfondimento per l'espressione del parere sulla proposta 1.0.1 (testo 2).

Il vice ministro SISTO chiede di poter rinviare il seguito del provvedimento alla seduta già convocata per domani, per concludere l'esame dei testi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1308) Deputato Michela Vittoria BRAMBILLA e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, approvato dalla Camera dei deputati

(11) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(587) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di reati contro gli animali e tutela degli animali di affezione e di compagnia

(984) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di tutela degli animali

(1398) POTENTI e altri. - Sanzioni accessorie per i reati contro gli animali

(1405) Domenica SPINELLI. - Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di disposizioni per il benessere degli animali

(Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** informa che su richiesta del prescritto numero di senatori, i disegni di legge in titolo sono stati rimessi in sede referente. Pertanto propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE**, essendosi concluso il ciclo di audizioni informali sui provvedimenti, dichiara aperta la discussione generale ed avverte che, alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea che prevede la discussione dei disegni di legge nell'ultima settimana di maggio, la prossima settimana si procederà alla conclusione della discussione generale, alle repliche ed alla scelta del testo base per il prosieguo dell'esame, al fine di fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

I senatori Anna **BILOTTI** (M5S), **BAZOLI** (PD-IDP) e **SCALFAROTTO** (IV-C-RE), anche in considerazione della necessità di esaminare nel dettaglio la documentazione inviata dagli auditi, chiedono di poter intervenire in sede di discussione generale nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(745) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre 2024.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sul provvedimento è stato svolto un ciclo di audizioni e chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** propone di fissare per mercoledì 7 maggio alle ore 10 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, ferma restando la possibilità di intervenire in discussione nelle prossime sedute.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1217) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di rispetto dell'oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** informa che su richiesta del prescritto numero di senatori, il disegno di legge è stato rimesso in sede referente. Pertanto propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(554) Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 giugno 2024.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sul provvedimento in titolo si è svolto un ampio ciclo di audizioni e dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 19 marzo scorso la relatrice, senatrice Stefani, aveva chiesto di poter approfondire con l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia i profili tecnici per coordinare il provvedimento con la legislazione vigente e lo stato attuale del processo telematico.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), firmataria del disegno di legge, nel riassumere l'*iter* del provvedimento, ribadisce che le soluzioni proposte sono dirette a risolvere numerose criticità riscontrate nella prassi applicativa del processo telematico da parte degli operatori del diritto. In particolare, ricorda che le maggiori perplessità sotto il profilo della concreta realizzabilità tecnica erano riferite al disegno di legge n. 558, successivamente disgiunto; il disegno di legge di sua iniziativa, invece, necessita soltanto di operazioni di coordinamento normativo con le disposizioni nel frattempo entrate in vigore con i cosiddetti correttivi Cartabia, coordinamento che potrebbe effettuarsi attraverso un emendamento della relatrice che intervenga "chirurgicamente" sul testo. Auspica pertanto una rapida conclusione dell'esame, anche in considerazione del fatto che tutti gli esperti intervenuti nel corso delle audizioni informali hanno rappresentato la bontà delle soluzioni proposte nel provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sul provvedimento in titolo era stato già fissato il termine emendamenti ed erano state presentate alcune proposte di modifica. La materia del processo telematico è di natura estremamente tecnica ed è questa la ragione degli approfondimenti richiesti dalla relatrice al Governo. Il vice ministro SISTO assicura che la questione è all'esame del Governo e che già nelle prossime sedute riferirà alla Commissione circa gli esiti degli approfondimenti richiesti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per oggi alle ore 12,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.22. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258(pom.) del 29/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 29 APRILE 2025
258^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1308) Deputato Michela Vittoria BRAMBILLA e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, approvato dalla Camera dei deputati

(11) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(587) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di reati contro gli animali e tutela degli animali di affezione e di compagnia

(984) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di tutela degli animali

(1398) POTENTI e altri. - Sanzioni accessorie per i reati contro gli animali

(1405) Domenica SPINELLI. - Introduzione dell'articolo 2-bisdella legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di disposizioni per il benessere degli animali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la scorsa settimana si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo. Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [BILOTTI](#) (M5S) e il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiedono di poter intervenire nella seduta già convocata per domani.

Il [PRESIDENTE](#) non ha obiezioni al riguardo ma, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per il mese di maggio, invita comunque il relatore a proporre il testo da adottare quale base per il prosieguo dei lavori.

Il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) propone alla Commissione di adottare il disegno di legge n. 1308, già approvato dalla Camera dei deputati, quale base per la presentazione degli emendamenti.

La proposta del relatore è accolta dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo del disegno di legge n. 1308 per martedì 13 maggio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1217) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di rispetto dell'oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'odierno Ufficio di Presidenza si è concluso il ciclo di audizioni.

Domanda quindi se vi siano interventi in sede di discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) chiede di poter svolgere il proprio intervento nel corso della seduta già convocata per domani.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) e il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) chiedono invece di poter svolgere i relativi interventi nel corso della prossima settimana, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti di merito.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sui provvedimenti è aperta la discussione generale.

Interviene quindi la senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) che si pone criticamente, in particolare sulla possibilità prevista dal disegno di legge 409 di modificare l'articolo 586 del Codice civile, al fine di prevedere la successione a favore degli enti locali, e dei comuni in particolare, nel caso in cui il *de cuius* non abbia alcun successore. In concreto, infatti, ne risulterebbero avvantaggiati solo i comuni più grandi e abitati da un maggior numero di persone ad alto reddito, a scapito dei comuni più piccoli e più poveri laddove, invece, lasciare lo Stato come ultimo soggetto beneficiario si tradurrebbe in una maggiore tutela della collettività per le maggiori possibilità che esso ha di utilizzare questi beni.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge n. 409, ribadisce invece la bontà della soluzione proposta dal suo disegno di legge, facendo presente che l'attuale formulazione dell'articolo 586 (che si applica, peraltro, ad una casistica particolarmente circoscritta), pone a carico dello Stato l'amministrazione di beni, in particolare di beni immobili, che spesso rimangono del tutto inutilizzati e che invece gli enti locali potrebbero gestire con maggiore profitto (come dimostrato nei casi in cui i comuni hanno potuto beneficiare dei beni confiscati alla mafia), con indubbi vantaggi per i cittadini. L'unico aspetto su cui eventualmente ragionare è quello relativo all'accettazione dell'eredità, in quanto quando non vi sono soggetti beneficiari lo Stato succede in ultima istanza senza possibilità di rinuncia mentre per gli enti locali sarebbe indispensabile poter disporre di questa possibilità al pari dei beneficiari di una successione.

Il [PRESIDENTE](#), nell'auspicare una rapida conclusione della discussione generale, invita il senatore Zanettin in qualità di relatore ad approfondire come proseguire l'esame dei due provvedimenti che pur congiunti trattano aspetti diversi del tema delle successioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(745) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno sul disegno di legge in titolo è stato fissato per mercoledì 7 maggio, alle ore 10. Nel constatare l'assenza di iscritti a parlare in sede di discussione generale, esprime l'auspicio che il Governo possa in tempi congrui esprimere il proprio parere sugli emendamenti, onde poter concludere rapidamente l'*iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(554) Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 23 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di iscritti in discussione generale, propone di fissare per martedì

20 maggio, alle ore 10, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 23 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 19 marzo scorso la relatrice, senatrice Stefani, aveva chiesto di poter approfondire con l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia i profili tecnici per coordinare il provvedimento con la legislazione vigente e lo stato attuale del processo telematico.

Chiede pertanto se tali approfondimenti siano stati svolti.

Il vice ministro SISTO fa presente che l'istituzione di una piattaforma unica per tutti i tipi di procedimento giudiziario appare, allo stato attuale delle cose, una soluzione difficilmente praticabile, stante l'evidente complessità. Ritiene pertanto che anche su questo disegno di legge sia necessario un approfondimento per valutarne concretamente il prosieguo.

La senatrice **LOPREIATO (M5S)** fa presente che il suo provvedimento non prevede l'istituzione di una piattaforma unica rispetto alla quale concorda con quanto rappresentato dal vice ministro Sisto. Il provvedimento che prevede l'istituzione di una piattaforma unica è infatti il disegno di legge n. 558, a prima firma del senatore Silvestroni, il cui esame era stato disgiunto. Il disegno di legge in discussione, invece, ha ricevuto giudizi favorevoli nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione ed andrebbe portato a termine anche se sarebbe necessario un coordinamento con le norme introdotte di recente con il decreto legislativo n. 164 del 2024.

Il **PRESIDENTE** fa presente che adeguare il disegno di legge a quanto già acquisito alla legislazione vigente attraverso i correttivi della legge Cartabia, relativi all'efficienza del processo civile, è un'operazione che andrebbe fatta attraverso la presentazione di emendamenti a ciò finalizzati che invece, al termine scaduto lo scorso 12 marzo, non sono stati presentati da alcuno. Allo stato è pertanto difficile poter proseguire nell'esame del provvedimento.

Sulla questione posta dal Presidente ha quindi luogo un breve dibattito a cui prendono parte la senatrice **LOPREIATO (M5S)**, il senatore **RASTRELLI (FdI)** e il vice ministro SISTO.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.23. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 261(ant.) del 07/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 7 MAGGIO 2025
261^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(1217) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di rispetto dell'oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) sottolineando il periodo particolarmente complesso che l'avvocatura si trova ad affrontare in ordine alle nuove sfide tecnologiche come quelle determinate dai sistemi di intelligenza artificiale. Dichiaro pertanto di comprendere le ragioni di fondo che connotano il disegno di legge in discussione in ordine al principio dell'oralità nel processo penale. Ritengo tuttavia che l'avanzamento tecnologico debba essere apprezzato anche per i vantaggi che esso comporta nello svolgimento dell'attività forense. A questo riguardo, sottolinea che la semplificazione di alcuni procedimenti diventati cartolari possa rappresentare un'opportunità in termini di ottimizzazione del lavoro dell'avvocato, non più costretto a partecipare in presenza a tutte le udienze anche per procedimenti che possono essere risolti con il sistema previsto dalla legislazione vigente. Rileva invece che per alcune cause, anche nel processo civile, l'oralità sia un principio da salvaguardare in particolare per le controversie di diritto di famiglia, in cui il confronto tra le parti è essenziale per individuare soluzioni di mediazione. L'impostazione di questo provvedimento, invece, non mette in buona luce l'avvocatura, poiché certamente l'accusa nei confronti degli avvocati di avere delle riserve nel richiedere la trattazione orale delle controversie non appare giustificata. D'altronde, la normativa vigente consente di richiedere la trattazione orale anche in appello e gli avvocati individuano caso per caso la migliore soluzione procedurale per la tutela più efficace dell'interesse del loro cliente. In linea generale, ritiene che il principio di oralità sia da salvaguardare appieno in particolare nel processo di primo grado, piuttosto che nel grado di appello, anche perché la celerità dei processi rappresenta un ulteriore interesse delle parti da tutelare. Condivide infine la possibilità, già avanzata dalla senatrice Stefani nel corso della discussione, di ampliare l'ambito del provvedimento in sede emendativa anche al processo civile, sempre tenendo presenti le osservazioni di principio formulate.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a lunedì 19 maggio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e

modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile***(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al relatore, senatore Zanettin, se intenda replicare e indicare le modalità di prosecuzione dell'esame individuando un testo base ovvero elaborando un testo unificato delle due proposte, che riguardano aspetti diversi della materia successoria.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), rinunciando alla replica, propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 409.

La Commissione approva la proposta avanzata dal Relatore.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge individuato come testo base per giovedì 22 maggio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 aprile.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) informa la Commissione che sta svolgendo gli approfondimenti tecnici necessari a coordinare il testo del provvedimento con la legislazione vigente. Ai fini della predisposizione di eventuali proposte di modifica chiede alla Presidenza di poter disporre di un ulteriore tempo di riflessione.

Il [PRESIDENTE](#) rileva come i rappresentanti del Governo intervenuti in Commissione abbiano più volte sottolineato che il provvedimento necessita di un rilevante intervento di coordinamento con la legislazione vigente. Auspica pertanto da parte di tutti i commissari piena collaborazione, a partire dalla presentatrice del disegno di legge, per licenziare un testo tecnicamente corretto.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ricorda come il vice ministro Sisto, nella seduta del 29 aprile scorso, abbia individuato tra le criticità del provvedimento l'impossibilità di procedere all'istituzione di una piattaforma unica per tutti i procedimenti. In proposito, rileva come tale eventualità è prevista non già nel provvedimento a sua firma, bensì nell'emendamento 1.0.1 presentato dalla maggioranza, su cui evidentemente vi sono dei contrasti tutti interni alla medesima. Inoltre, sottolinea che su questo disegno di legge tutti gli auditi hanno manifestato apprezzamento e, probabilmente, la circostanza che un provvedimento di opposizione riscontri l'unanime consenso degli operatori del diritto può provocare fastidio.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI) accoglie l'invito della Presidenza ad un lavoro comune e ribadisce che l'emendamento 1.0.1 riprende il contenuto del disegno di legge n. 558 in materia di processo telematico. Le problematiche tecniche del processo telematico, tuttavia, sono molto complesse e necessitano di uno studio approfondito.

In considerazione del dibattito testé svolto il [PRESIDENTE](#) propone di riaprire il termine per la presentazione di ulteriori eventuali emendamenti a mercoledì 28 maggio, alle ore 16.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=57199

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 86(pom., Sottocomm. pareri) dell'11/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 11 MARZO 2025**

86^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,05.

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1044) Ilaria CUCCHI e Anna BILOTTI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(578) RUSSO e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, capoverso «Art. 1», si valuti l'opportunità di aggiornare all'annualità in corso la decorrenza dell'adeguamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare prevista al comma 3;

- all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di aggiornare all'annualità in corso la decorrenza degli oneri finanziari ivi previsti.

La Sottocommissione conviene.

(347-B) Daisy PIROVANO e altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei

campi medesimi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(597-B) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), pur non chiedendo la rimessione in plenaria e conformandosi alla proposta del relatore, stigmatizza, nel merito, la tendenza legislativa a istituire numerose giornate celebrative.

(992) GALLIANI e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, si valuti l'opportunità di specificare la sede di dislocazione delle unità mobili di monitoraggio preventivo, previste per ogni regione, e i soggetti destinatari di tale attività di monitoraggio, nonché di prevedere che le unità mobili siano rese disponibili previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

- all'articolo 4, comma 1, che prevede l'istituzione di una carta dei servizi sportivi - denominata «Sport Card» - per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili, con riferimento al processo di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport, volto alla regolamentazione della carta, si rappresenta l'opportunità di prevedere il coinvolgimento dell'Autorità delegata in materia di disabilità.

La Sottocommissione conviene.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni sulle seguenti proposte:

- sull'emendamento 4.0.4, che, al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizootie sul territorio nazionale, consente ai medici veterinari ambulatoriali convenzionati, previo giudizio di idoneità, di presentare domanda per l'inquadramento nei ruoli dirigenziali, sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con quello alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- sull'emendamento 10.0.6, riguardante l'utilizzo dello strumento della telemedicina per la certificazione di malattia, si rappresenta l'opportunità di riformulare il comma 2 del nuovo articolo 44-ter del d.P.R. n. 445 del 2000, prevedendo che le Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina siano aggiornate, in senso conforme alle previsioni di cui al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

- sull'emendamento 13.0.400 (testo 2), che modifica la disciplina sul riparto degli oneri finanziari tra gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e gli enti territoriali per le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, considerato che la nuova disciplina troverà applicazione anche con riferimento agli eventuali procedimenti giurisdizionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore - nel rispetto del divieto stabilito dall'articolo 25 della Costituzione - può adottare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

I senatori [PARRINI](#) (PD-IDP) e [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) chiedono che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 248(pom.) del 02/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 2 APRILE 2025
248^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2025 - Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida ([COM\(2025\) 45 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della 3a e 10a Commissione sul COM(2025) 45, recante il "Programma di lavoro della Commissione europea per il 2025".

Comunica, inoltre, di aver preso contatto con il ministro Foti per dare risposta alle sollecitazioni espresse nella precedente seduta dal senatore Sensi e dalla senatrice Bevilacqua sui temi delle proposte europee sulla riprogrammazione dei Fondi di coesione, della politica spaziale europea e dell'attuazione dello *European Media Freedom Act*, di cui al regolamento (EU) 2024/1083.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) ricorda, tuttavia, che l'approfondimento da lei richiesto riguardava l'audizione non solo del Ministro ma anche di altri soggetti e chiede pertanto la possibilità di segnalarne i nomi.

Il [PRESIDENTE](#), al riguardo, rinvia all'Ufficio di Presidenza previsto per la settimana prossima.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione ([COM\(2025\) 38 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come illustrato in precedenza, mira ad abbreviare il ciclo di regolamento per le operazioni su valori mobiliari dell'Unione europea, portandolo da due giorni ("T+2") a uno ("T+1"), mediante una modifica tecnica mirata al regolamento (UE) 909/2014 (*Central Securities Depository Regulation* o CSDR) relativo ai depositari centrali di titoli (CSD).

Al riguardo, ricorda che il "ciclo di regolamento" dei titoli (azioni od obbligazioni) si riferisce al periodo di tempo che intercorre tra la chiusura della negoziazione (denominata "T") e la data del

regolamento in cui il venditore riceve il contante e l'acquirente il titolo.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la si valuta positivamente, in quanto la riduzione del ciclo di regolamento migliorerebbe l'attrattività dei mercati dell'Unione consentendo di ottenere importanti benefici, in particolare riducendo i rischi (di credito, di liquidità, di mercato) esistenti nel periodo di tempo intercorrente tra la data di negoziazione e quella di regolamento di una transazione in titoli, risparmiando sui margini e riducendo i costi connessi al disallineamento con le altre maggiori giurisdizioni a livello globale.

La modifica infatti risponde alla necessità di allineare il ciclo di regolamento dei mercati dell'Unione europea a quello degli Stati Uniti d'America, in quanto gli stessi già nel 2024 hanno implementato la migrazione al T+1. Inoltre, anche altri Paesi rilevanti per i mercati finanziari internazionali, come il Regno Unito e la Svizzera, stanno intraprendendo le necessarie iniziative legislative per la migrazione dei propri cicli di regolamento al T+1.

Anche la base giuridica e il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono giudicati positivamente da parte del Governo.

Il termine delle otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadrà il 9 aprile 2025.

La proposta è in corso d'esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora sollevato criticità. Il Parlamento spagnolo si è invece espresso, nell'ambito del dialogo politico, valutando rispettati i due principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il Relatore ritiene pertanto di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, con particolare riguardo agli aspetti del processo telematico, in seguito alle profonde modifiche intervenute con la cosiddetta "riforma Cartabia" (decreto legislativo n. 149 del 2022).

Il provvedimento nasce con l'obiettivo di rimuovere alcune disfunzionalità e criticità che sono emerse dopo un attento esame sull'applicazione del nuovo codice di rito, nonché a seguito di recenti pronunce della Corte di cassazione a Sezioni Unite, che hanno messo in evidenza la necessità di intervenire su alcune norme da ritenersi definitivamente superate poiché legate ancora alla modalità cartacea di produzione e circolazione degli atti e delle informazioni del processo civile, in un quadro ormai proiettato verso una sempre maggiore e più efficiente digitalizzazione.

Il disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 apporta modifiche al codice di procedura civile, mentre l'articolo 2 modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

In particolare, con l'articolo 1, lettera *a*), e con l'articolo 2, lettera *b*), si abrogano due norme che prevedevano la facoltà di ciascuna parte di richiedere al giudice l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo di parte. Tali abrogazioni appaiono necessarie, come affermato dalla giurisprudenza di Cassazione, alla luce del nuovo processo civile telematico, in cui non vi è fascicolo cartaceo da poter ritirare.

Nello stesso solco si inserisce la modifica dell'articolo 320 del codice di procedura civile, contenuta nell'articolo 1, lettera *c*), del disegno di legge, che si rende necessaria in quanto, dal 30 giugno 2023 è in vigore l'obbligo di deposito telematico anche dinanzi al giudice di pace e pertanto la facoltà di ritiro del fascicolo di parte non sarà più possibile.

Con l'articolo 1, lettera *b*), si semplifica la procedura di correzione degli errori materiali negli atti del processo, prevista dall'articolo 288 del codice di procedura civile.

Con l'articolo 1, lettera *d*), si modifica l'articolo 371 del codice di procedura civile, fissando a 40 giorni il termine per il deposito del controricorso in risposta al ricorso incidentale per cassazione.

L'articolo 2, che modifica le disposizioni attuative del codice di procedura civile, prevede, alla lettera *a*), le modalità per la definizione dei modelli degli atti del processo civile telematico, al fine di assicurare l'osservanza del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali.

L'articolo 2, lettera *c*), allinea l'articolo 123 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile all'articolo 137 del codice di procedura civile, prevedendo che anche l'avvocato sia soggetto abilitato alle notifiche nell'ambito del processo civile.

Con l'articolo 2, lettera *d*), infine, si demanda a successivi decreti ministeriali l'aggiornamento delle regole e delle specifiche tecniche, che attualmente stabiliscono forti limitazioni circa i formati dei documenti informatici depositabili nei fascicoli del processo civile telematico.

Queste limitazioni si pongono in contrasto con la normativa dell'Unione europea, e segnatamente con l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014 (regolamento eIDAS sull'identificazione elettronica), secondo il quale a nessun documento informatico può essere negata efficacia giuridica o valore di prova per il solo fatto della sua immaterialità.

La modifica vuole quindi assicurare la piena attuazione del principio di non discriminazione tra i documenti, sancito dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentendo il deposito di documenti informatici contenenti riproduzioni audio e video, e di documenti negli altri formati previsti dalle Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (n. 258)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 19 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere di società.

Esso è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore.

Il decreto legislativo n. 19 del 2023 è entrato in vigore il 22 marzo 2023 e pertanto la delega alle disposizioni correttive sarebbe scaduta il 21 marzo, ma è prorogata di altri 3 mesi per consentire l'espressione del parere parlamentare, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 31 della legge n. 234. Scadrà quindi il 21 giugno prossimo.

Le correzioni proposte nello schema di decreto legislativo scaturiscono dalle criticità emerse nel primo periodo applicativo del decreto n. 19, anche cogliendo gli spunti offerti dalle riflessioni critiche della dottrina e della prassi notarile, ispirati al principio di semplificazione delle procedure relative alle operazioni transfrontaliere e a fugare eventuali dubbi interpretativi che rischiano di bloccare le operazioni, mantenendo sempre i principi che permeano il decreto legislativo di controllo proporzionato ed efficace della legalità dell'operazione.

Altri interventi sono meramente correttivi e intervengono sulla formulazione di alcune disposizioni al fine di superare dubbi interpretativi, rendendo più espliciti alcuni passaggi e così prevenendo il consolidarsi di interpretazioni divergenti, emerse nei primi commenti.

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca le modifiche al decreto legislativo n. 19 del 2023, l'articolo 2, le conseguenti modifiche al codice civile, l'articolo 3, le disposizioni transitorie e l'articolo 4, l'invarianza finanziaria.

Si segnalano, in particolare, il nuovo testo dell'articolo 30 del decreto n. 19, relativo al rilascio del certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici, e il nuovo testo dell'articolo 40, in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché l'introduzione dell'articolo 5-*bis*, che consente

ai soggetti che partecipano all'operazione di correggere, quando possibile, eventuali lacune degli elementi offerti al notaio per la valutazione di legalità dell'operazione, che costituiscono una risposta meditata alle sollecitazioni della dottrina e della prassi notarile.

In linea con i criteri della legge di delegazione europea e con la direttiva (UE) 2019/2121, con tali tipologie di intervento si pongono a disposizione degli operatori del diritto strumenti nuovi ed efficaci per il corretto funzionamento delle operazioni di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 ([n. 259](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 27 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057, in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

Esso è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore.

Il decreto legislativo n. 27 del 2023 è entrato in vigore il 21 marzo 2023 e pertanto la delega alle disposizioni correttive sarebbe scaduta il 20 marzo scorso, ma è prorogata di altri 3 mesi per consentire l'espressione del parere parlamentare, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 31 della legge n. 234. Scadrà quindi il 20 giugno prossimo.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 3 articoli.

Le correzioni proposte all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo permettono di introdurre due novelle.

La prima è volta a estendere anche ai locali delle imprese il controllo sulle imprese di trasporto, consentendo così anche agli ispettori del lavoro l'accesso ai dati contenuti nel Sistema nazionale di classificazione del rischio, ai fini della vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada.

La seconda è volta a sostituire l'Allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, relativo alle infrazioni sui tempi di guida e di riposo e sull'installazione del tachigrafo, dando così attuazione alla direttiva delegata (UE) 2024/846, il cui recepimento è scaduto il 14 febbraio 2025, evitando l'apertura di una nuova procedura di infrazione.

Gli articoli 2 e 3, invece, recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale ([COM\(2025\) 99 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già illustrato in precedenza, è volta a estendere di due anni, fino al 2027, il sistema obbligatorio di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas almeno al 90 per cento della loro capacità a livello di Stato membro entro il 1o novembre di ciascun anno.

Tale sistema era stato introdotto nell'ambito del piano *REPowerEU*, come risposta alla crisi dell'offerta di gas e ai conseguenti aumenti dei prezzi senza precedenti, causati dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022. Essendo concepita come misura emergenziale, relativa alla natura eccezionale delle circostanze, essa è per ora prevista solo fino al 31 dicembre 2025.

Tuttavia, nonostante il sostanziale miglioramento della situazione rispetto al periodo 2022-2023, il mercato europeo del gas continua a essere rigido e una concorrenza più intensa per l'offerta mondiale di gas naturale liquefatto (GNL) rischia di esporre gli Stati membri a nuove ondate di volatilità dei prezzi. In questa situazione, il ruolo degli impianti di stoccaggio del gas rimane fondamentale e il procedere lungo traiettorie di riempimento prevedibili aumenta la trasparenza e previene la distorsione del mercato.

Per questi motivi, la proposta in esame prevede di mantenere per ulteriori due anni, fino al 2027, le disposizioni relative al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, stabilite dal regolamento (UE) 2022/1032.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadranno il prossimo 30 aprile.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora espresso criticità.

Il Relatore ritiene pertanto di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali ([COM\(2025\) 100 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame, come già illustrato in precedenza, definisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di "statistiche non finanziarie" sugli "immobili non residenziali".

Si ricorda che con il termine "immobili non residenziali" si intende quelli posseduti con finalità di reddito, per la produzione di beni o servizi, compresa la locazione a fini abitativi. Sono quindi esclusi solo gli immobili destinati all'abitazione propria.

Le "statistiche non finanziarie" riguardano i dati relativi alle attività economiche prodotte (beni e servizi) e non prodotte (risorse naturali, contratti, locazioni, licenze, permessi, avviamento commerciale e risorse di *marketing*), dalle quali restano distinte le "statistiche finanziarie", ovvero quelle relative a titoli di credito, prestiti, partecipazione azionarie e altri strumenti finanziari attivi o passivi.

Come dimostrato dalle crisi finanziarie del passato, l'evoluzione dei mercati immobiliari può avere gravi ripercussioni sulla stabilità del sistema finanziario e dell'economia nel suo complesso. Tuttavia, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), incaricato della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'UE e della prevenzione e attenuazione del rischio sistemico, ha individuato lacune significative nella disponibilità di informazioni comparabili relative ai prezzi, ai canoni di locazione e all'avvio dei lavori di costruzione nel settore immobiliare non residenziale e, nella raccomandazione del 21 marzo 2019, ha chiesto l'adozione di una normativa che favorisca lo sviluppo, la produzione e la divulgazione di una banca dati sugli indicatori relativi al mercato immobiliare non residenziale fisico.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadranno il prossimo 6 maggio.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di tre Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora sollevato criticità.

La Relatrice ritiene pertanto di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani, giovedì 3 aprile, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 250(ant.) del 09/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 9 APRILE 2025
250^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare ([COM\(2024\) 576 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare ([COM\(2024\) 577 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis* n. 23)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° aprile.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra un nuovo schema di risoluzione sulle due proposte in titolo, evidenziando di aver apportato alcune modifiche, rispetto allo schema già illustrato nella seduta precedente.

In particolare, ritiene che, in riferimento ai nuovi articoli 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sia più opportuno espungere l'osservazione relativa alla durata minima di sei mesi, che gli Stati membri possono mettere come obbligatoria.

Inoltre, l'osservazione relativa all'introduzione dell'obbligo in capo all'acquirente di procedere alla registrazione del contratto andrebbe più opportunamente considerata, per valutarne gli aspetti di utilità a fronte dell'aggravio burocratico a carico degli operatori.

Il resto della risoluzione, come già illustrata, resta senza altre modifiche.

Il [PRESIDENTE](#), stante l'assenza di ulteriori osservazioni, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(766) [Ada LOPREIATO](#). - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in

titolo, recante modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, in materia di processo telematico, in seguito alle modifiche intervenute con la "riforma Cartabia" di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022.

Il Relatore propone di ricordare che le modifiche si rendono necessarie al fine di rimuovere alcune criticità relative alla necessità di intervenire su norme ritenute superate in quanto legate alla precedente modalità cartacea di produzione e circolazione degli atti e delle informazioni nel processo civile, e di evidenziare che, con l'articolo 2, lettera *d*), si provvede ad allineare la normativa nazionale alla normativa dell'Unione europea, e segnatamente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014, per conferire efficacia giuridica a ogni formato informatico documentale.

Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti, già modificato dal decreto legislativo n. 203 del 2022, ai sensi della legge di delegazione europea 2018 e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

In particolare, si sofferma su quelli che rispondono all'auspicio già espresso nel parere sul testo del disegno di legge, approvato nella seduta del 12 marzo scorso, relativo all'apertura del percorso di specializzazione in fisica medica anche agli ingegneri biomedici, in linea con le indicazioni della Federazione europea di fisica medica (EFOMP) e con gli Orientamenti della Commissione europea n. 174 del 2014, che prevedono l'accesso alla specializzazione in fisica medica ai laureati in fisica "o equivalenti" e, come già consentito in molti Stati europei tra cui Germania e Francia, al fine di eliminare la condizione di svantaggio per i laureati in ingegneria biomedica italiani.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo su tutti gli emendamenti, osservando tuttavia, in riferimento all'emendamento 1.1000 del Relatore, lettera *b*), capoverso "*d-sexies*)", l'opportunità di integrare tra loro i punti 1) e 2), al fine di estendere l'accesso alle scuole di specializzazione in fisica medica, oltre ai laureati in fisica, ai laureati in ingegneria individuati al punto 2).

Inoltre, propone di suggerire di non consentire l'esercizio delle attività dello specialista in fisica medica anche agli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, finché questi non abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica. Tale facoltà, infatti, si porrebbe in contrasto con gli articoli 79, 82 e 83 della direttiva 2013/59/Euratom, che impongono agli Stati membri di distinguere tra le figure di esperto in materia di protezione contro le radiazioni e di specialista in fisica medica. Inoltre, l'articolo 82, paragrafo 4, consente, se previsto dalla legislazione nazionale, che l'esperto in radioprotezione possa essere incaricato anche della radioprotezione, ma non anche delle altre funzioni specifiche dello specialista in fisica medica.

Lo stesso dicasi per le sovrapposizioni funzionali tra le due citate figure, previste dall'emendamento 1.100, nei successivi capoversi "*d-septies*)", ai punti 1), 2) e 3), relativi all'articolo 163 del decreto vigente, ed "*e-ter*)", relative all'Allegato XXI, punto 10.1, del decreto.

Infine, propone di segnalare che le medesime osservazioni valgono anche per gli emendamenti 1.34, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.55 e 1.69.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23

febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 259)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 27 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. Ricorda che le modifiche prevedono di estendere anche ai locali delle imprese il controllo sulle imprese di trasporto e di integrare l'Allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, relativamente alle infrazioni sui tempi di guida e di riposo e sull'installazione del tachigrafo, dando così attuazione alla direttiva delegata (UE) 2024/846, il cui recepimento è scaduto il 14 febbraio 2025, ed evitando così l'apertura di una nuova procedura di infrazione.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 260)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 18 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Ricordando che le modifiche sono volte a un aggiornamento e rafforzamento della normativa, attraverso una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, l'eliminazione di contenuti superflui e il chiarimento di altri, propone quindi di evidenziare che l'articolo 9, relativo ai requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, consente di recepire i tre regolamenti delegati e le tre decisioni di esecuzione della Commissione europea, pubblicati il 23 aprile 2024, i quali disciplinano i materiali impiegati nella produzione di prodotti destinati al contatto con le acque potabili e i prodotti stessi.

Inoltre, propone di sottolineare che l'articolo 10, relativo ai requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, consente di definire, a livello nazionale, il nuovo sistema di valutazione e approvazione di tali reagenti, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2020/2184.

Ritenuto che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea, il Relatore propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (n. 258)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del

Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 19 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere di società.

Ricorda che le modifiche rispondono alle criticità emerse nel primo periodo applicativo del decreto n. 19 del 2023, tenendo conto della dottrina e della prassi notarile in materia e del principio di semplificazione, per correggere la formulazione di alcune disposizioni e rendere più esplicite alcune procedure, fugando così dubbi interpretativi che ostacolano le operazioni transfrontaliere e prevenendo il consolidarsi di interpretazioni divergenti.

Ritenuto che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea, il Relatore propone di formulare osservazioni non ostantive.

Segnala, al riguardo, che, [in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c\), vi è un refuso al punto 2\), che andrebbe riferito non al quinto comma, ma al sesto comma dell'articolo 2506-ter del codice civile, relativo appunto all'assenza del diritto di recesso nella scissione mediante scorporo.](#)

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di sapere se tale osservazione sia da ritenersi superata o se invece sia opportuno segnalarla alla Commissione di merito.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) conviene sull'opportunità di inserirla come rilievo nello schema di osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, come integrato e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ([COM\(2025\) 81 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Pellegrino, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che contiene disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il quadro normativo relativo alla rendicontazione societaria di sostenibilità, di cui alla direttiva (UE) 2022/2464 (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, CSRD), e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, CSDDD).

In particolare, si prevede di limitare gli obblighi di diligenza e di rendicontazione alle sole grandi imprese con più di 1.000 dipendenti, al fine di ridurre gli oneri per le imprese, senza tuttavia compromettere gli obiettivi strategici delle due normative e dell'obiettivo generale del *Green Deal* europeo.

La limitazione dell'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità alle sole imprese con una media di oltre 1.000 dipendenti produce un allineamento della direttiva CSRD alla direttiva CSDDD sul dovere di diligenza.

A sua volta, gli obblighi di diligenza per la sostenibilità, della CSDDD, vengono semplificati, al fine di ridurre ulteriormente il rischio per le piccole e medie imprese (PMI) di subire ripercussioni negative.

In particolare, il dovere di diligenza, come regola generale, viene limitato ai soli *partner* commerciali diretti, e viene ridotta la frequenza del monitoraggio sulla sua applicazione, oltre ad altre modifiche di semplificazione.

Inoltre, poiché le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di cui alla direttiva CSRD sono automaticamente anche tenute a comunicare determinati indicatori a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia delle imprese ecosostenibili, si prevedono semplificazioni anche per tali comunicazioni, per le imprese con oltre 1.000 dipendenti e con ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro.

Infine, la proposta introduce semplificazioni e flessibilità finalizzate a incoraggiare le imprese non soggette agli obblighi, ad applicare volontariamente la rendicontazione di sostenibilità della direttiva

CRSD e l'informativa sulla tassonomia sull'ecosostenibilità dell'impresa. Le imprese con un forte profilo di sostenibilità potrebbero così approfittarne per distinguersi, potenzialmente avvantaggiandosi nell'attrarre investimenti. L'informativa volontaria può giovare anche alle imprese in transizione, che possono decidere come comunicare le loro strategie di transizione senza la pressione di un obbligo, attirando nel contempo investimenti.

Parallelamente alla proposta in esame, la Commissione europea ha presentato anche la proposta COM(2025) 80, cosiddetta *stop-the-clock*, volta a posticipare l'entrata in applicazione delle vigenti direttive CSRD e CSDDD, al fine di evitare che le imprese fino a 1.000 dipendenti debbano assolvere alla rendicontazione già dal 2026, per poi esserne esentate in base alla proposta in esame, incorrendo in costi inutili ed evitabili. A tal fine, la proposta COM(2025) 80 dovrà essere recepita entro il 31 dicembre 2025. Il Parlamento europeo l'ha esaminata con la procedura d'urgenza e, il 3 aprile scorso, l'ha approvata senza modifiche. A sua volta, il Consiglio ha annunciato di volerla adottare a breve e senza cambiamenti.

La proposta COM(2025) 81 in esame, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 modifica la direttiva 2006/43/CE sulla revisione contabile delle imprese, con le corrispondenti semplificazioni in materia di rendicontazione di sostenibilità.

L'articolo 2 modifica la direttiva 2013/34/UE sulla contabilità delle imprese, introducendo le citate esenzioni e semplificazioni in materia di rendicontazione e di obblighi di diligenza ai fini della sostenibilità.

L'articolo 3 modifica l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464, in conseguenza della predetta riduzione della platea delle imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, introdotta nella direttiva sulla contabilità delle imprese.

L'articolo 4 modifica la direttiva (UE) 2024/1760, limitandolo ai soli *partner* commerciali diretti, riducendo la frequenza del monitoraggio sulla sua applicazione e prevedendo altre semplificazioni.

L'articolo 5 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, mentre l'articolo 6 dispone ai fini dell'entrata in vigore e l'articolo 7 sui destinatari della stessa.

La basegiuridicadella proposta è individuata negli articoli 50 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi rispettivamente alla libertà di stabilimento e all'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo di ridurre gli oneri a carico delle imprese, semplificando e razionalizzando gli obblighi relativi alla rendicontazione e al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, derivanti dai vigenti atti legislativi europei, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché la proposta si limita a definire un quadro semplice e proporzionato per la rendicontazione di sostenibilità, limitando gli obblighi alle sole imprese con più di 1.000 dipendenti, e razionalizzando gli obblighi sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, evitando oneri eccessivi per le imprese, senza tuttavia compromettere gli obiettivi del *Green Deal* europeo.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, scade il 27 maggio 2025.

La proposta risulta al momento all'esame del Parlamento di Svezia, della *Saeima* lettone e dal Senato della Repubblica ceca, che non hanno finora segnalato elementi di criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2024) 576 DEFINITIVO E N. COM(2024) 577 DEFINITIVO (Doc . XVIII- bis , n. 23) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione,

esaminato la proposta di regolamento (COM(2024) 576), finalizzata a rafforzare la cooperazione tra le

autorità di contrasto nazionali, nei casi transfrontalieri di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, per una maggiore tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari, a fronte delle difficoltà riscontrate nel raccogliere informazioni, accertare violazioni e imporre sanzioni, quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro;

esaminato, altresì, la proposta di regolamento (COM(2024) 577), finalizzata a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare;

ricordato che il settore agricolo si trova da tempo in difficoltà, aggravato dal susseguirsi di condizioni avverse, tra cui la pandemia da Covid-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, che hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di elevata inflazione, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori. A ciò si aggiungono i costi derivanti dall'impegno volto a rendere la produzione agricola più sostenibile dal punto di vista ambientale e dall'affermarsi di modelli di consumo indirizzati verso prodotti alimentari meno costosi, che hanno destabilizzato la filiera alimentare e aumentato il grado di incertezza degli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia;

valutata la relazione del Governo sulla proposta COM(2024) 577, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si considerano positivamente le finalità generali del progetto;

considerate le audizioni, svolte l'11 marzo 2025, di rappresentanti di Filiera Italia, Coldiretti, Confagricoltura, CIA (Confederazione italiana agricoltori), Copagri, Unione Italiana Food (Unionfood), Assolatte, Federalimentare, Origin Italia e Kmečka Zveza Associazione agricoltori, e le memorie scritte trasmesse da FLAI CGIL, UGL, UIL-UILA, Legacoop, AGCI, ARI, Federazione latterie Alto Adige, Confcommercio e Centromarca-IBC;

ritenuto che la base giuridica delle proposte sia correttamente individuata nell'articolo 42 e nell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi rispettivamente all'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, e all'organizzazione comune dei mercati agricoli;

ritenuto che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, poiché l'obiettivo di migliorare e rafforzare la cooperazione tra le diverse autorità di contrasto nazionali, ai fini della lotta contro le pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera, e l'obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori in modo omogeneo nel territorio dell'Unione, non può essere raggiunto in modo soddisfacente dagli Stati membri singolarmente,

si ritiene che il principio di proporzionalità sia solo parzialmente rispettato, poiché il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare è perseguito in modo non pienamente sufficiente, a motivo delle seguenti osservazioni:

nella filiera agroalimentare, dal produttore al consumatore finale, il ruolo degli agricoltori e allevatori non assume il peso e il riconoscimento economico che dovrebbe avere, e ciò si evidenzia soprattutto nella redditività delle imprese agricole in cui, a causa dell'aumento esponenziale del costo dei fattori produttivi, il prezzo d'acquisto riconosciuto ai produttori è eccessivamente basso rispetto al prezzo finale pagato dal consumatore. A fronte di tale squilibrio, le misure contenute nelle due proposte di regolamento in titolo non appaiono sufficientemente rispondenti. Peraltro, molte novelle proposte hanno ad oggetto misure già contemplate dalla normativa italiana, salvo essere stabilite in modo meno efficace, rischiando di produrre un abbassamento del livello di tutela dei produttori o una minore competitività della filiera rispetto agli altri Paesi. Inoltre, la discrezionalità concessa agli Stati membri rischia di creare un mosaico di norme diverse, con conseguente incertezza giuridica e potenziali distorsioni del mercato. D'altra parte la proposta appare carente in termini di flessibilità settoriale, creando rigidità che rischiano di gravare sulle imprese, soprattutto le PMI, senza evidenti benefici per gli agricoltori;

in riferimento alla proposta in materia di pratiche commerciali sleali (COM(2024) 576), si ritiene opportuno che sia inserito uno specifico divieto di acquisto di prodotti agricoli e alimentari al di sotto del costo di produzione. Inoltre, la cooperazione transnazionale dovrebbe andare oltre il mero scambio di informazioni tra amministrazioni e il previsto rafforzamento della cooperazione transnazionale andrebbe ulteriormente esteso per coordinare anche le norme nazionali stabilite dagli Stati membri in

attuazione della direttiva 2019/633, che siano maggiormente protettive per l'acquirente; in riferimento al nuovo articolo 88 *bis* del regolamento (UE) n. 1308/2013, che introduce la possibilità di indicare i termini "giusto", "equo" e "filiera corta" nell'etichettatura o documenti commerciali di un prodotto, si rileva l'indeterminatezza della loro definizione, che potrà essere colmata da futuri atti di esecuzione della Commissione europea, come previsto al paragrafo 4. Si rileva, inoltre, il rischio di una loro definizione - mediante gli atti di esecuzione - in senso meno tutelante per i consumatori, rispetto a quanto già previsto nell'ordinamento italiano, con la conseguente possibile incertezza giuridica e la necessità di abbassare il livello di tutela del consumatore in Italia, per assicurare pari condizioni di concorrenza con gli altri Paesi. In tal senso, i requisiti previsti in modo alternativo, della trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti e dell'equità del prezzo, andrebbero entrambe previste obbligatoriamente. Inoltre, i requisiti sono eccessivamente generici, prestandosi a valutazioni discrezionali sulla congruità della remunerazione da parte degli stessi agricoltori, per esempio il "prezzo equo" che potrebbe, come previsto in Italia, essere rapportato al costo medio di produzione. Più in generale, i termini utilizzati in etichetta dovrebbero riferirsi esplicitamente all'intera filiera e non solamente al prodotto finale. In tal senso, potrebbe essere previsto il consenso dell'agricoltore per l'uso di tali termini da parte del resto della filiera e un parere degli agricoltori nella risoluzione delle relative controversie. Nella filiera corta andrebbe considerato anche l'intermediario, come l'OP, poiché la fattispecie non dovrebbe identificarsi con la "vendita diretta" dal produttore al consumatore, ma solo che vi siano pochi o un solo passaggio intermedio. Peraltro, un prodotto venduto "direttamente", può legittimamente aver percorso l'intera penisola, senza che ciò contrasti con i criteri indeterminati di "legame stretto" e "vicinanza geografica" previsti nella proposta. La proposta prevede che la filiera corta sia orientata a informare gli acquirenti riguardo alle modalità di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, tuttavia questo esclude la possibilità che prodotti non facilmente deperibili, oggetto di trasporto oltre la distanza prefissata, non possano usufruirne. In ogni caso, tali termini da inserire in etichetta potrebbero più propriamente essere inseriti nella normativa relativa alle informazioni sugli alimenti ai consumatori; in riferimento ai nuovi articoli 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che stabiliscono l'obbligo di forma scritta per i contratti di cessione, da parte di agricoltori, di prodotti agroalimentari, compreso il latte e prodotti lattiero-caseari - obbligo già previsto dalla normativa italiana -, si esprime preoccupazione per la facoltà di deroga prevista, per gli Stati membri, in una serie di casi, tra cui se il primo acquirente è una micro o piccola impresa o se il valore della cessione è inferiore a 10.000 euro. La possibilità di prevedere le deroghe rischia anche di creare divergenze significative e fluttuazioni nei prezzi all'interno del mercato europeo. Le eventuali deroghe sono particolarmente critiche per il settore lattiero-caseario. Le deroghe rischiano di depotenziare la disciplina italiana e introdurre incertezza giuridica tra gli operatori. Con riguardo alla possibilità di deroga in caso di valore inferiore a 10.000 euro, si rileva anche la difficile attuazione poiché spesso è impossibile predeterminare il valore della cessione. L'imposizione di un quadro unico per tutti i settori potrebbe portare a inutili adeguamenti normativi, per cui sarebbe preferibile un approccio più flessibile e specifico per ogni settore, che prevenga gravami e costi aggiuntivi per le imprese. Similmente, la clausola di revisione, proposta per i contratti di durata superiore a sei mesi, dovrebbe essere adeguata al singolo settore, per dare certezza a quegli operatori che si affidano alla stabilità dei prezzi a lungo termine. Inoltre andrebbe limitata e commisurata al verificarsi di circostanze eccezionali, come accennato nel considerando n. 20. Sarebbe, inoltre, opportuno promuovere i "contratti di filiera", che rappresentano il miglior strumento per promuovere la collaborazione e l'integrazione tra i diversi soggetti della filiera, tra cui *in primis* gli agricoltori. L'incertezza giuridica riguarda anche le difformità tra l'obbligo europeo, che riguarda solo la prima cessione da parte dell'agricoltore, rispetto all'obbligo nazionale che prevede la forma scritta anche per il resto della filiera, con il rischio di creare due diverse tipologie di contratto. Andrebbe inoltre valutata con attenzione la facoltà di prevedere la registrazione dei contratti da parte dell'acquirente, che in Italia non è prevista, e che introdurrebbe oneri burocratici aggiuntivi; in riferimento all'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che equipara le organizzazioni di produttori non riconosciute (tra cui le cooperative) alle OP riconosciute, per intraprendere azioni di

pianificazione della produzione, ottimizzazione dei costi, posizionamento sul mercato e stipula di contratti negoziati, si esprime netta contrarietà, poiché il riconoscimento da parte di uno Stato membro della qualifica di OP gioca un ruolo chiave nella garanzia dell'attività della stessa e della tutela degli agricoltori loro associati posto che, tramite esso, lo Stato certifica la sussistenza degli stringenti requisiti che un ente giuridico deve rispettare per poter essere qualificato tale, e l'equiparazione minerebbe alla radice la ragion d'essere delle OP riconosciute. Similmente, non si ritiene utile estendere le azioni previste per le OP, anche alle Associazioni di OP riconosciute. Sarebbe invece opportuno rafforzare l'aggregazione dei produttori incentivando e promuovendo le OP, rafforzandone le prerogative ed evitando di creare duplicazioni di strutture equivalenti. Inoltre, appare opportuno eliminare il limite del 33 per cento della produzione nazionale per le Associazioni di OP (AOP), poiché ciò ignora la dimensione transnazionale di molti mercati e rischia di penalizzare le prospettive di crescita e aggregazione delle OP negli Stati a media concentrazione produttiva come l'Italia; in riferimento all'articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede la possibilità per gli Stati membri di attivare la riserva di crisi in caso di grave instabilità del mercato per supportare le misure di sostegno previste, benché una maggiore protezione degli agricoltori dalle crisi di mercato sia senz'altro auspicabile, si esprime contrarietà per la conseguente sottrazione di risorse dal capitolo finanziario riservato agli aiuti diretti agli agricoltori. Inoltre, le misure andrebbero adottate solo dai gruppi di produttori che abbiano una significativa rappresentatività per il prodotto relativamente al quale si deroga all'articolo 101 del TFUE che vieta qualsiasi forma di restrizione alla libera concorrenza;

in riferimento alla modifica all'articolo 88 del regolamento (UE) 2021/2115, con cui si prevede di aumentare dal 3 al 6 per cento la parte dei fondi per i pagamenti diretti che possono essere destinati a finanziare i piani operativi, si apprezza la maggiore flessibilità negli strumenti della PAC, ma si esprime perplessità per l'esclusione, dall'aumento delle risorse, dei piani di settore dell'olivicoltura, della viticoltura e dell'ortofrutticolo, nonché per la conseguente diminuzione degli pagamenti diretti agli agricoltori che restano il principale strumento a garanzia della redditività degli agricoltori; [in riferimento all'aumento degli incentivi previsti per i giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori, dal regolamento \(UE\) 2021/2115, si ritiene che questi vadano ulteriormente aumentati.](#)

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, in materia di processo telematico, in seguito alle modifiche intervenute con il decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta "riforma Cartabia");

considerato che le modifiche si rendono necessarie al fine di rimuovere alcune criticità emerse da un'analisi sull'applicazione del nuovo codice di rito, nonché a seguito di pronunce della Corte di cassazione a Sezioni unite, che hanno messo in evidenza la necessità di intervenire su norme ritenute superate in quanto legate alla precedente modalità cartacea di produzione e circolazione degli atti e delle informazioni nel processo civile;

considerato in particolare che, con l'articolo 2, lettera *d*), si demanda a successivi decreti ministeriali l'aggiornamento delle regole e delle specifiche tecniche circa i formati dei documenti informatici, compresi quelli di contenuto audio e video, depositabili nei fascicoli del processo civile telematico, con ciò allineando la normativa nazionale alla normativa dell'Unione europea, e segnatamente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, secondo il quale a nessun documento informatico può essere negata efficacia giuridica o valore di prova per il solo fatto della sua immaterialità;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con

l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1043**

La 4^a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti, già modificato dal decreto legislativo n. 203 del 2022, ai sensi della legge di delegazione europea 2018 e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012;
ricordato il parere espresso il 12 marzo 2025 sul testo del disegno di legge;
ricordato che la direttiva 2013/59/Euratom prevede la figura dello "specialista in fisica medica", competente a "operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche", e che il decreto legislativo n. 101 del 2020 individua tale figura nel "laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica";
auspicato, al riguardo, che l'accesso al percorso di specializzazione in fisica medica venga aperto anche agli ingegneri biomedici, in linea con le indicazioni della Federazione europea di fisica medica (EFOMP) e con gli Orientamenti della Commissione europea n. 174 del 2014, che prevedono l'accesso alla Specializzazione in fisica medica ai laureati in fisica "o equivalenti", e come già consentito in molti Stati europei tra cui Germania e Francia, al fine di eliminare la condizione di svantaggio per i laureati in ingegneria biomedica italiani,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
in riferimento all'emendamento 1.1000 del Relatore, lettera b), capoverso "*d-sexies*)", si suggerisce di integrare tra loro i punti 1) e 2), al fine di estendere l'accesso alle scuole di specializzazione in fisica medica, oltre ai laureati in fisica, solo ai laureati in ingegneria individuati al punto 2).
Inoltre, si suggerisce di non consentire l'esercizio delle attività dello specialista in fisica medica anche agli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, finché questi non abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica. Tale facoltà, infatti, si porrebbe in contrasto con gli articoli 79, 82 e 83 della direttiva 2013/59/Euratom, che impongono agli Stati membri di distinguere tra le figure di esperto in materia di protezione contro le radiazioni e di specialista in fisica medica. Inoltre, l'articolo 82, paragrafo 4, consente, se previsto dalla legislazione nazionale, che l'esperto in radioprotezione possa essere incaricato anche della radioprotezione, ma non anche delle altre funzioni specifiche dello specialista in fisica medica.
Lo stesso dicasi per le sovrapposizioni funzionali tra le due citate figure, previste dall'emendamento, nei successivi capoversi "*d-septies*)", ai punti 1), 2) e 3), relativi all'articolo 163 del decreto vigente, ed "*e-ter*)", relative all'Allegato XXI, punto 10.1, del decreto;
medesime osservazioni valgono per gli emendamenti 1.34, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.55 e 1.69.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 259**

La 4^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 27 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada;
considerato che il provvedimento è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, e che, in combinato disposto con il comma 3 dello stesso articolo 31, la delega legislativa scadrà il 20 giugno 2025;
considerato che le modifiche prevedono di:
- estendere anche ai locali delle imprese il controllo sulle imprese di trasporto, consentendo così anche agli ispettori del lavoro l'accesso ai dati contenuti nel Sistema nazionale di classificazione del rischio, ai fini della vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada;
- sostituire l'Allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, relativo alle infrazioni sui tempi di

guida e di riposo e sull'installazione del tachigrafo, dando così attuazione alla direttiva delegata (UE) 2024/846, il cui recepimento è scaduto il 14 febbraio 2025, ed evitando l'apertura di una nuova procedura di infrazione;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 260

La 4^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 18 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
considerato che il provvedimento è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, e che, in combinato disposto con il comma 3 dello stesso articolo 31, la delega legislativa scadrà il 20 giugno 2025;
considerato che le modifiche sono volte a un aggiornamento e rafforzamento della normativa, attraverso una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, l'eliminazione di contenuti superflui e il chiarimento di altri, al fine anche di ovviare ad alcune concrete criticità applicative emerse nell'attuazione del nuovo quadro regolatorio, tenendo conto dei progressi tecnico-scientifici intervenuti a livello internazionale e dei suggerimenti pervenuti dalle Istituzioni nazionali, regionali e territoriali, dai diversi enti coinvolti e dai portatori di interesse, in linea con i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022);
considerati, in particolare:
- l'articolo 9 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 18 del 2023 sui requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, al fine di recepire i tre regolamenti delegati e le tre decisioni di esecuzione della Commissione europea, pubblicati il 23 aprile 2024, i quali disciplinano i materiali impiegati nella produzione di prodotti destinati al contatto con le acque potabili e i prodotti stessi;
- l'articolo 10 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 18 del 2023 sui requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, al fine di definire, a livello nazionale, il nuovo sistema di valutazione e approvazione di tali reagenti, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2020/2184, prevedendo la compatibilità dei reagenti con le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'acqua, nonché un regime autorizzativo centralizzato presso il Centro nazionale Sicurezza delle Acque (CeNSiA), che sarà applicato a partire dal 12 gennaio 2036, con un periodo transitorio a partire dal 12 gennaio 2028, e l'obbligo di registrazione di tutti i reagenti nella "Banca dati ReMaF", istituita sulla piattaforma digitale AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili);
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 258

La 4^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 19 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere di società;
considerato che il provvedimento è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, e che, in combinato disposto con il comma 3 dello stesso articolo 31, la delega

legislativa scadrà il 21 giugno 2025;

considerato che le modifiche rispondono alle criticità emerse nel primo periodo applicativo del decreto n. 19 del 2023, tenendo conto della dottrina e della prassi notarile in materia e del principio di semplificazione, per correggere la formulazione di alcune disposizioni e rendere più esplicite alcune procedure, fugando così dubbi interpretativi che ostacolano le operazioni transfrontaliere e prevenendo il consolidarsi di interpretazioni divergenti;

ritenuto che, in linea con i criteri dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2022-2023 e con la direttiva (UE) 2019/2121, i previsti interventi sono volti a consentire agli operatori del diritto di disporre di efficaci strumenti per il corretto funzionamento delle operazioni di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), si valuti l'opportunità di riferire il punto 2) al sesto comma dell'articolo 2506-ter del codice civile, relativo all'assenza del diritto di recesso nella scissione mediante scorporo.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 362(pom.) del 18/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 18 MARZO 2025

362^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore [13,10](#).

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta dell'11 marzo e gli ulteriori emendamenti pervenuti fino al 13 marzo scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.9 (testo 2), che appare di comportare una riduzione delle entrate.

Occorre valutare altresì gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.13 (testo 2) che prevede l'obbligo di utilizzo di data center posti sul territorio nazionale per le procedure di *disaster recovery e business continuity*.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare i costi relativi alla certificazione di cui all'emendamento 7.11 e 7.11 (testo 2).

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare, per l'emendamento 14.15, la necessità di apporre una clausola di invarianza standard al fine di escludere emolumenti e rimborsi spese per i componenti dell'Osservatorio ivi previsto.

Sulla proposta 14.15 (testo 2) si chiede conferma della neutralità finanziaria.

In relazione all'emendamento 14.100 occorre avere conferma che le attività ivi previste possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 17, sulla proposta 17.22 (testo 3) si chiede conferma della neutralità finanziaria.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 18, con riguardo alle analoghe proposte 18.1 e 18.1000/1, che prevedono l'istituzione dell'Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, occorre avere la quantificazione degli oneri e la conferma che la correlata copertura, a valere sul versamento da parte dei fornitori di servizi di informazione di un contributo calcolato in base al fatturato, sia compatibile con l'istituzione e il funzionamento dell'Autorità.

Non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.100, 2.15 (testo 2), 2.100, 2.1000, 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2), 4.6 (testo 2), 7.7 (testo 2), 7.10 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.100, 8.13 (testo 2), 8.13 (testo 3), 8.0.1 (testo 3), 12.100, 14.100/1, 14.100/2, 14.100/3, 14.100/4, 14.100/5, 14.100/6, 14.100/7, 14.100/8, 16.100/1, 16.100/2, 16.100, 17.2 (testo 3), 17.25 (testo 2), 17.100, 17.1000, 18.2 (testo 2), 18.100, 18.100 (testo 2), 18.200, 18.1000, 21.6 (testo 2), 21.6 (testo 3), 22.8 (testo 2), 22.100,

22.200/1, 22.200/2, 22.200/3, 22.200/4, 22.200/5, 22.200, 22.1000/1, 22.1000/2, 22.1000, 24.6 (testo 2), 24.9 (testo 2), 25.100/1, 25.100/2, 25.100, 26.0.100/1 e 26.0.100.

La sottosegretaria SAVINO conferma l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 5.9 (testo 2), in quanto la proposta è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica non quantificati.

In relazione agli emendamenti 7.11 e 7.11 (testo 2), esprime un avviso contrario, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e privi di copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte 5.13 (testo 2), 8.13 (testo 2), 8.13 (testo 3) e 8.0.1 (testo 3) non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari.

Sull'emendamento 14.15, conferma l'avviso contrario in quanto la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla proposta 14.15 (testo 2) non ha nulla da osservare per quanto riguarda i profili finanziari.

Con riferimento all'emendamento 14.100, non ha nulla da osservare, in quanto conferma che le attività previste possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Sulle proposte 17.2 (testo 3) e 17.22 (testo 3) non ha osservazioni da formulare.

Sulle proposte 18.1 e 18.1000/1, conferma l'avviso contrario in quanto la copertura risulta inidonea.

Sull'emendamento 21.6 (testo 2) non ha nulla da osservare per i profili finanziari.

Non ha osservazioni da formulare, conformemente alla Commissione, sulle proposte 1.100, 2.15 (testo 2), 2.100, 2.1000, 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2), 4.6 (testo 2), 7.7 (testo 2), 7.10 (testo 2), 7.100, 12.100, 14.100/1, 14.100/2, 14.100/3, 14.100/4, 14.100/5, 14.100/6, 14.100/7, 14.100/8, 16.100/1, 16.100/2, 16.100, 17.25 (testo 2), 17.100, 17.1000, 18.2 (testo 2), 18.100, 18.100 (testo 2), 18.200, 18.1000, 22.8 (testo 2), 22.100, 22.200/1, 22.200/2, 22.200/3, 22.200/4, 22.200/5, 22.200, 22.1000/1, 22.1000/2, 22.1000, 24.6 (testo 2), 24.9 (testo 2), 25.100/1, 25.100/2, 25.100, 26.0.100/1 e 26.0.100.

Non essendovi richieste di intervento e sulle base delle indicazioni formulate dal Governo, il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.9 (testo 2), 7.11, 7.11 (testo 2), 14.15, 18.1 e 18.1000/1.

Esprime parere non ostativo sulle proposte 1.100, 2.15 (testo 2), 2.100, 2.1000, 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2), 4.6 (testo 2), 7.7 (testo 2), 5.13 (testo 2), 7.10 (testo 2), 7.100, 8.13 (testo 2), 8.13 (testo 3), 8.0.1 (testo 3), 12.100, 14.15 (testo 2), 14.100/1, 14.100/2, 14.100/3, 14.100/4, 14.100/5, 14.100/6, 14.100/7, 14.100/8, 14.100, 16.100/1, 16.100/2, 16.100, 17.2 (testo 3), 17.22 (testo 3), 17.25 (testo 2), 17.100, 17.1000, 18.2 (testo 2), 18.100, 18.100 (testo 2), 18.200, 18.1000, 21.6 (testo 2), 21.6 (testo 3), 22.8 (testo 2), 22.100, 22.200/1, 22.200/2, 22.200/3, 22.200/4, 22.200/5, 22.200, 22.1000/1, 22.1000/2, 22.1000, 24.6 (testo 2), 24.9 (testo 2), 25.100/1, 25.100/2, 25.100, 26.0.100/1 e 26.0.100."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1414) Deputato PELLA e altri. - Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare e proponendo pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il PRESIDENTE domanda al Governo di riferire in merito agli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO chiede il rinvio dell'esame, in quanto l'istruttoria sugli emendamenti non si è ancora conclusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo.

La relatrice **NOCCO** (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta dell'11 marzo scorso, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 4, che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nell'emendamento 4.0.5 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.0.2, accantonata su indicazione del Governo.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, non ha osservazioni da formulare sugli analoghi emendamenti 10.53, 10.54, 10.55, 10.56 e 10.57, accantonati su indicazione del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti, non essendosi ancora conclusa l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **MENNUNI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), che occorre avere conferma che dall'emanazione dei decreti da parte del Ministro della giustizia per l'aggiornamento delle regole tecniche, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2009, e delle relative specifiche tecniche, in modo da assicurare la non discriminazione in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, consentendo in particolare il deposito di documenti informatici contenenti riproduzioni audio e video e negli altri formati previsti nelle linee guida adottate da AgID, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Occorre valutare, inoltre, l'esigenza di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(946) Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore **RUSSO** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che all'articolo 2 è prevista l'istituzione, presso l'Istituto Superiore di sanità (ISS), della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle patologie reumatologiche costituita da centri, strutture, servizi e presidi che concorrono, in modo integrato, alle attività previste.

Con decreto del Ministero della salute sono definite le azioni di coordinamento in capo alla Rete sotto la supervisione scientifica e monitoraggio dell'ISS, con particolare riguardo alla definizione di protocolli terapeutici uniformi su tutto il territorio nazionale, dei trattamenti farmacologici convenzionali e non convenzionali di riferimento in materia di appropriatezza prescrittiva, nonché di quelli riabilitativi idonei e di controllo statistico-epidemiologico dei soggetti affetti dalle patologie reumatologiche.

All'articolo 3 è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sotto il controllo scientifico e il monitoraggio dell'ISS, attraverso la Rete di cui all'articolo 2, assicurino la definizione, l'erogazione e il monitoraggio del Piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato, di cui le persone affette da fibromialgia, *lupus* eritematoso sistemico, sclerosi sistemica e artrite reumatoide di recente insorgenza necessitano, comprensivo delle terapie avanzate e dei farmaci innovativi

appropriatamente prescrivibili. I relativi costi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 4 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino l'organizzazione del sistema integrato ospedale-territorio in ambito reumatologico, nonché la consistenza dei posti letto accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale per bacini di utenza ottimali, da un minimo di 300.000 a un massimo di 600.000 abitanti per struttura sanitaria di reumatologia. A tali fini, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a strutturare l'organizzazione dei rispettivi sistemi sanitari per garantire livelli di assistenza idonei per il trattamento delle patologie specificate. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono inoltre adeguare l'organizzazione dell'assistenza distrettuale dedicata in modo da garantire 30 ore settimanali ogni 100.000 abitanti, come *standard* minimo distrettuale di assistenza specialistica territoriale, assicurando la presenza dello specialista reumatologo nel presidio territoriale e presso le Case di comunità. Viene anche prevista la realizzazione di un sistema di telemedicina finalizzato a migliorare l'efficacia e l'efficienza della continuità assistenziale, in particolare nelle aree remote e sui soggetti fragili, riducendo gli accessi inappropriati al pronto soccorso e potenziando la gestione domiciliare, anche attraverso l'utilizzo della diagnostica decentrata.

All'articolo 5 è disposto che il Ministro della salute, con uno o più decreti, istituisca i registri di malattia, mediante i quali predisporre ad opera delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia e dalle altre patologie reumatologiche specificamente rilevanti in materia di epidemiologia applicata. Presso l'ISS è istituito il Registro nazionale della sindrome fibromialgica, con l'obiettivo di unificare le raccolte osservazionali e prospettive dei dati clinici e clinimetrici dei pazienti fibromialgici sul territorio nazionale.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurino l'attuazione delle finalità di cui al provvedimento in esame nel quadro delle risorse complessivamente determinate e assegnate ai sensi delle disposizioni vigenti relative al livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* a cui concorre lo Stato, per una quota pari a 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia.

Per quanto di competenza, andrebbero innanzitutto quantificati espressamente i costi dovuti all'innalzamento dei livelli di assistenza, specificando gli oneri in base alle singole norme onerose, al fine di assicurare il contenimento dell'onere nell'ambito dei 136 milioni di euro previsti a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, andrebbe specificato se il finanziamento previsto a carico del SSN non comporti il sacrificio di altri livelli essenziali di assistenza che, costituendo diritti soggettivi, determinerebbero un aumento della spesa sanitaria.

Andrebbe, poi, assicurato che l'ISS possa espletare gli ulteriori compiti previsti dalle disposizioni in esame con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1179) ZAFFINI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che l'articolo 2, in materia di attività di prevenzione, stabilisce che il Servizio sanitario nazionale (SSN), mediante i Dipartimenti di salute mentale (DSM), garantisca tutte le attività finalizzate alla prevenzione del disagio e del disturbo mentale e promuova l'individuazione tempestiva dei disturbi mentali sin

dall'infanzia.

In particolare, il comma 5 dispone che allo scopo di garantire l'intervento precoce negli stati mentali a rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, i DSM assicurino una presa in carico tempestiva del minore affetto da disturbo mentale per consentire, subito dopo l'esordio del disturbo medesimo, l'avvio di percorsi personalizzati di supporto educativo, psicosociale e psico terapeutico. A tal fine, il SSN è chiamato ad attivare interventi di *screening*, di approfondimento diagnostico-clinico e di intervento terapeutico. Al riguardo, rileva che l'articolo 2 non presenta una quantificazione degli oneri con riferimento allo svolgimento di tali attività di prevenzione, che vengono qualificate come misure atte a garantire l'intervento precoce negli stati mentali a rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, senza la previsione di un limite massimo di spesa.

Per contro, l'articolo 11, al comma 1, prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato a finanziare, in via sperimentale, nei limiti del medesimo stanziamento, il rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per le attività di cui al citato comma 5 dell'articolo 2. Al riguardo, rileva in primo luogo che non è prevista una copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo. Inoltre, segnala che, dal tenore letterale di tali disposizioni, non appare chiaro come l'articolo 2 possa configurarsi come una previsione da attuare in via sperimentale.

Il comma 3 dell'articolo 11 dispone che Ministro della salute, in sede di riparto delle risorse finanziarie assegnate al Sistema sanitario nazionale, nell'ambito dei parametri e dei criteri fissati per i livelli essenziali di assistenza (LEA), definisca le risorse da destinare alla tutela della salute mentale, in misura non inferiore al 5 per cento della dotazione del Fondo sanitario nazionale.

Il comma 5 dell'articolo 11 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuino obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse destinate alla salute mentale, perseguendo il graduale contenimento della spesa relativa alle strutture residenziali ad alta protezione, pubbliche o private. Il successivo comma 6 stabilisce che i risparmi rimangano nella disponibilità delle singole regioni e province autonome per le finalità di tutela della salute mentale di cui alla proposta di legge in esame.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che le attività terapeutiche psichiatriche prevedano la centralità operativa dei dipartimenti di salute mentale DSM e delle strutture operative a esso afferenti, quali i servizi di assistenza diurna dei centri di salute mentale (CSM), i servizi ospedalieri, servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) e di *day hospital* (DH), i servizi dei centri diurni (CD), i servizi residenziali (SRP), garantiti da strutture residenziali psichiatriche per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo (SRP1), da strutture residenziali psichiatriche per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo (SRP2), e da strutture residenziali psichiatriche per interventi socio-riabilitativi (SRP3), servizi per le tossicodipendenze (SerT) e servizi per le dipendenze patologiche (SerD), sia farmacologiche che comportamentali.

Viene previsto altresì, al comma 4, che ogni DSM si doti di specifici percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), e che in relazione a particolari necessità, i DSM possano dotarsi di Unità operative (UO) o linee di attività specifiche e innovative per disturbi emergenti e di rilevanza epidemiologica, con particolare riferimento al disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) nelle diverse fasce d'età, ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) e ai disturbi *peri partum*.

L'articolo 4, al comma 1, individua le figure professionali operanti nell'ambito dei servizi per la salute mentale, quali medici psichiatri, psicologi, infermieri professionali, educatori professionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, sociologi, assistenti sociali, operatori sociosanitari, e personale amministrativo, mentre i commi 2 e 3, recano disposizioni in materia misure di sicurezza pubblica necessarie al contenimento degli episodi di violenza contro il personale di cui al comma 1.

L'articolo 5, reca disposizioni in materia accertamento sanitario obbligatorio (ASO) e di trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Viene previsto, altresì, che le aziende sanitarie, in accordo con la direzione dei DSM, stabiliscano il numero degli SPDC necessario per rispondere alle esigenze della

popolazione.

L'articolo 6, al comma 1, prevede che alle persone con disagio psichico o affette da disturbo mentale che si trovino in istituti penitenziari o in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza REMS sia garantito un sostegno adeguato, che inizi con la presa in carico, mediante il coordinamento e l'intervento integrato del competente Servizio sanitario regionale, degli uffici di esecuzione penale esterna e dei servizi sociali comunali, e prosegua attraverso l'attività diretta delle *équipe* multidisciplinari dei DSM. Viene previsto inoltre che a tale fine i DSM utilizzino le risorse stanziare per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari dall'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011.

Al comma 2, viene disposto che, con decreto del Ministro della giustizia, siano realizzate, all'interno degli istituti penitenziari, sezioni sanitarie specialistiche psichiatriche a rapido *turnover* dei pazienti, con un numero di posti letto non inferiore al 3 per cento del totale dei soggetti detenuti, nonché la realizzazione da parte dei DSM, negli istituti penitenziari, di unità operative integrate di salute mentale e dipendenze.

Il comma 3 disciplina le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza REMS e prevede l'istituzione di unità di valutazione di *équipe* multidisciplinari.

Al comma 4, viene previsto che i DSM si dotino di unità di accoglienza e di presa in carico intensiva territoriale e si organizzino per fornire interventi diagnostici e terapeutici all'interno delle strutture penitenziarie, attraverso l'uso delle risorse impiegate per il rafforzamento dell'attività dei servizi, ai sensi [del citato articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011](#).

Il comma 5 dispone inoltre che nell'ambito del Sistema informativo per il monitoraggio e tutela della salute mentale (SISM) venga costituita una sezione relativa ai dati epidemiologici relativi ai disturbi mentali gravi, disturbi da uso di sostanze e disturbi in comorbidità negli istituti penitenziari e nelle REMS.

L'articolo 7 prevede che le regioni assicurino, per il tramite dei DSM, le attività riabilitative psicosociali attraverso i centri per la riabilitazione diffusa sul territorio, strutture residenziali e semiresidenziali, quali presidi di cura e riabilitazione intensiva o estensiva, a ciclo diurno o continuativo, e residenze sanitarie assistite, strutture residenziali o semiresidenziali di natura socioassistenziale.

Le regioni tramite i DSM, sono chiamate a promuovere il reinserimento della persona affetta da disturbi mentali nel contesto familiare o abituale, con particolare supporto contesto abitativo, o l'inserimento della persona medesima in strutture residenziali e semiresidenziali sociosanitarie con personalizzati, nonché l'inserimento lavorativo in attività ordinaria, nelle cooperative di inserimento lavorativo o nei programmi regionali di inserimento.

L'articolo 8, concernente funzioni delle università, prevede che nell'ambito della programmazione regionale, tramite appositi protocolli d'intesa, siano individuate le modalità per l'affidamento di funzioni assistenziali agli istituti universitari di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, da svolgere unitamente alle funzioni di didattica e ricerca, per un'area territoriale delimitata e all'interno del DSM di riferimento. Viene previsto inoltre che, con decreto del Ministro della salute, siano individuati gli strumenti atti a potenziare il ruolo dell'università nella ricerca clinica e nello studio dei disturbi mentali, dall'età dell'infanzia all'età geriatrica. Dispone altresì che, le cliniche psichiatriche, nel rispetto delle normative vigenti, possano partecipare ai servizi dei DSM secondo modelli e pratiche di integrazione e di collaborazione paritaria.

L'articolo 9, al comma 1, prevede che il DSM si faccia carico del supporto all'organizzazione di vita dei nuclei familiari in cui è presente una persona affetta da grave disturbo mentale, sia con interventi diretti volti all'erogazione di specifici trattamenti, sia con interventi che possano contribuire alla normalizzazione della convivenza familiare.

Al comma 2, prevede che nei casi in cui la convivenza con la persona affetta da disturbi mentali comporti rischi per l'incolumità fisica della persona stessa o dei suoi familiari, il DSM, in collaborazione con i servizi sociali del comune di residenza della persona, provveda a individuare una soluzione residenziale idonea alle esigenze della persona nell'ambito degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica.

L'articolo 10 prevede campagne di comunicazione e informazione sul disagio psichico e sulle malattie mentali, corsi di educazione continua in medicina (ECM) rivolti a tutte le figure professionali coinvolte nella cura delle persone con disturbi mentali, seminari e corsi formativi e informativi locali da effettuarsi in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di riferimento, volti alla sensibilizzazione della popolazione a rischio.

A tale riguardo, osserva che appare necessario valutare la congruità della somma autorizzata di 2 milioni di euro per l'anno 2025; che la copertura sui fondi speciali, nell'accantonamento del Ministero della salute, è riferita al bilancio triennale 2024-2026 e che non risulta esplicitato, come necessario, se il fondo che si intende ridurre è quello di parte corrente o di parte capitale.

In relazione all'utilizzo, previsto dai commi 1 e 4 dell'articolo 6, dalle risorse di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011, osserva che tale autorizzazione prevedeva una spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Risulta pertanto necessario acquisire elementi informativi da parte del Governo sulla sussistenza delle relative disponibilità finanziarie utilizzabili.

Per quanto di competenza, in relazione alle considerazioni sopra esposte, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1375) ROMEO e altri. - Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che [l'articolo 1, al comma 1, consente la definizione agevolata dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. In base al successivo comma 2, il debitore ha la facoltà di individuare, comunque nel limite massimo di 120, il numero di rate di uguale importo in cui suddividere il pagamento delle somme per la definizione. I commi da 3 a 6 specificano la procedura per l'adesione alla definizione agevolata. I commi 7 e 8 recano alcune precisazioni in merito agli importi da considerare e alla manifestazione di volontà. Il comma 9 elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Il comma 10 prevede che, entro il 30 giugno 2025, l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Il comma 11 dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato. Il comma 12 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Il comma 13 disciplina il caso di inadempienza nel pagamento delle rate. Il comma 14 riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori. Il comma 15 prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata. Il comma 16 consente di estinguere con le procedure in esame anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate. Il comma 17 disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell'agente della riscossione e degli enti creditori. Il comma 18 estende la definizione agevolata anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di previdenza e assistenza. Il comma 19, infine, riguarda il caso in cui i ruoli, cartelle e avvisi di addebito siano stati successivamente oggetto di provvedimento amministrativo di rideterminazione o di provvedimento giurisdizionale di accertamento e di condanna al pagamento in favore dell'ente creditore per cifre inferiori a quelle originariamente affidate e iscritte a ruolo, ovvero l'ente creditore abbia proceduto ad azzerare il debito iscritto a ruolo, con o senza reiscrizione a ruolo.](#)

L'articolo 2, al comma 1, consente alle regioni, alle province, alle città metropolitane e ai comuni di prevedere la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, su istanza del debitore, senza corresponsione delle sanzioni relative alle predette entrate. Ai sensi del comma 2, gli enti suddetti devono disciplinare il numero massimo delle rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, le forme, le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza, il termine della comunicazione da parte dell'ente territoriale stesso o del concessionario della riscossione. La presentazione della suddetta istanza fa sì che si sospendano i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza medesima (comma 3). Il comma 4 disciplina il caso di inadempienza.

Segnala che il decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, all'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del Senato, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cosiddetta *rottamazione-quater*), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.

Per quanto di competenza, occorrerebbe conoscere l'eventuale effetto del provvedimento in esame sui pagamenti ancora attesi relativi ai piani di pagamenti della cosiddetta "*rottamazione-quater*", di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, considerato che esso permetterebbe l'adesione a un nuovo piano di pagamento.

Pertanto, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero acquisiti i dati relativi alle nuove entrate, per effetto delle disposizioni in esame, e quelli negativi, compresi quelli relativi all'impatto sulla procedura attualmente operante. Inoltre, sarebbe opportuno distinguere gli effetti sugli obblighi contributivi da quelli sugli obblighi tributari come le quote relative alle ulteriori sanzioni che vengono meno.

In considerazione di quanto sopra esposto, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata, di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.